Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 13 gennaio** — **Numero 10**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Relazione e Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto a Sua Maestà il Re, in udienza 7 gennaio 1923, sul decreto contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni.

SIRE!

La necessità di procedere ad una revisione dell'ultimo decreto che fu emanato in materia di affitti nello scorso ottobre e al quale da ogni parte si invocavano modificazioni, ha imposto al Governo di riprendere in esame, nella sua integrità, il complesso problema del regolamento degli affitti delle case di abitazione e dei locali ad uso di industria e di commercio.

In conformità al programma di ricondurre rapidamente la Nazione nelle condizioni di normalità economica e giuridica, liberandola dalle soprastrutture del periodo bellico, il Governo ha dovuto deliberare di far cessare prossimamente il sistema vincolistico tuttora in vigore, considerando come fosse assai più saggio, nell'interesse di tutti, affrontare subito la soluzione radicale del problema complesso, anzichè aggravarla con espedienti dilatori che non possono essere protratti indefinitamente.

Il nuovo decreto degli affitti stabilisce perciò che col prossimo 30 giugno o con la data consuetudinaria più vicina, dove questa esista, abbiano fine tutte le disposizioni eccezionali in materia di affitti finora emanate, che comprimono il libero giuoco delle forze economiche dalle quali soltanto può derivare un più normale equilibrio.

Ma il fatto stesso della compressione economica, troppo a lungo durata, potrebbe con le sue eventuali reazioni rendere pericoloso l'immediato ritorno alla piena libertà delle contrattazioni. Questi pericoli non sono sfuggiti al Governo che ha ritenuto perciò necessario di stabilire un regime intermedio che permetta di giungere, senza eccessive scosse, alla cessazione completa di qualsiasi vincolo.

Il periodo di crisi, caratterizzato dalle eccezionali condizioni economiche del Paese e da cui è derivata la legislazione speciale sui fitti, non poteva durare ancora lungamente senza dar luogo ad un aggravamento del complesso e difficile problema. Il sistema adottato tende appunto ad avviarlo verso la soluzione che risponde alle incoercibili esigenze delle leggi economiche.

Il senso di equità delle parti, lo stesso sentimento di responsabilità dei proprietari, l'opera equitativa delle Commissioni arbitrali, in cui il magistrato, che le presiede, porterà il prezioso contributo del suo prudente, esperto e accorto giudizio hanno indotto a ritenere che l'esperimento potesse fin da ora essere adottato e dare buoni risultati senza imporre il ricorso a quelle più gravi restrizioni che si potessero rendere nuovamente necessarie.

Questo regime intermedio consiste nel lasciare alle parti di stabilire i nuovi patti contrattuali, permettendo così, in caso di disaccordo, di proporre ricorso entro il termine perentorio di giorni quindici (a decorrere dal ricevimento della cartolina raccomandata o dalla data della notificazione del locatore) ad una speciale Commissione arbitrale, la quale, di volta in volta e valutando tutte le circostanze del singolo caso, deciderà sulla domanda di proroga fatta dall'inquilino e determinerà l'equo aumento di pigione da corrispondersi durante la proroga, rimanendo nel frattempo sospesa qualsiasi azione di sfratto da parte del locatore.

Non si tratta più di una proroga di diritto, come per il passato, ma di una proroga che l'inquilino dovrà concordare col locatore, o, in caso di rifiuto, ottenere dalla Commissione arbitrale, la quale, prima di concederla, valuterà se la richiesta di proroga sia corroborata da sufficienti ragioni.

Le condizioni generali e speciali del mercato edilizio e la impossibilità o la grande difficoltà in cui si trovi l'inquilino di procurarsi, senza grave danno, un altro alloggio confacente alle sue legittime esigenze sono elementi essenziali che devono essere tenuti presenti per la concessione della proroga, la quale potrebbe essere negata solo quando il locatore adducesse giusti e gravi motivi per opporvisi, motivi la valutazione dei quali è lasciata al prudente apprezzamento della Commissione. La quale dovrà altresì tener conto, per il primo anno (1° luglio 1923-30 giugno 1924), della circostanza che il decreto 23 ottobre 1922, n. 1355, aveva protratto la proroga di diritto al 30 giugno 1924, e dovrà quindi valutare con criteri di maggior larghezza la opportunità di concedere la proroga per il primo anno del periodo in cui avrà vigore il nuovo regime.

Si è ritenuto tuttavia opportuno prevedere alcune ipotesi più rilevanti, nelle quali la proroga non deve essere accordata.

Ma a questo riguardo conviene avvertire che il decreto non allarga affatto i criteri per i quali non poteva farsi luogo alla concessione della proroga anche in periodo di regime vincolistico, e, sotto un certo aspetto, anzi restringe le condizioni che erano state fissate nel decreto 23 ottobre 1922, n. 1355, sostituendo allo stato di bisogno «lo stato di necessità» del proprietario, della sua famiglia e dei parenti fino al 2° grado ed escludendo gli affini.

Il caso in cui il proprietario dimostri la necessità di adibire la casa a propria abitazione doveva logicamente essere posto in prima linea, con particolare riguardo a chi sia proprietario di unico appartamento, ai soci delle Cooperative di case economiche dichiarate abitabili durante il periodo della guerra e alle propietà delle Opere pie o di altri Enti che abbiano finalità di pubblica beneficenza. La proroga, inoltre, non viene concessa quando l'inquilino abbia contravvenuto ai patti della locazione, e quando abbia un'altra casa di abitazione nello stesso Comune. Non occorre fermarsi su questi punti.

Infine la proroga non è concessa quando l'inquilino non abit la casa che abbia dato in subaffitto. Mancherebbe evidentemente, in questa ipotesi, ogni giustificazione per la proroga, che è destinata a non privare di alloggio chi ne abbia assolutamente bisogno. In questo caso la proroga potrà essere accordata al subinquilino che abiti la casa; ed egualmente, in caso di subaffitto parziale, la proroga, secondo le circostanze, potrà essere limitata a quella parte dell'appartamento che effettivamente sia necessaria come abitazione dell'inquilino. Queste disposizioni di evidente giustizia potranno in pratica dar luogo a qualche difficoltà che spetta alla Commissione arbitrale di risolvere equamente, valutando tutte le circostanze del caso. Qualora per esempio si trattasse di subaffitto soltanto temporaneo, occasionato da momentaneo allontanamento dell'inquilino, non ricorrerebbero più le ragioni per negare la proroga.

La previsione esplicita di taluni casi, specialmente meritevoli di considerazione, non esclude peraltro la possibilità che l'opposizione del locatore sia fondata su altre «speciali e gravi circostanze», la cui valutazione rimane evidentemente rimessa al prudente giudizio della Commissione.

Anche la determinazione della pigione, pel periodo della nuova proroga, non avviene più in modo automatico per effetto di percentuali di aumento stabilite in misura fissa dalla legge; ma sarà fatta di volta in volta o mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, in mancanza di tale accordo, dalla Commissione arbitrale, la quale terrà conto di tutte le circostanze del caso compresa la valutazione dello stato economico dell'inquilino.

Ciò ha particolare importanza per quelle categorie di persone a reddito modesto, che non possono rivalersi degli accresciuti oneri, tra le quali sono da annoverare in prima linea gli impiegati dello Stato, delle aziende pubbliche o private, ecc.

L'istituzione delle Commissioni arbitrali non deve essere considerata quale uno strappo che il Governo faccia ai suoi propositi di riduzione delle giurisdizioni speciali. Essa è invece una necessità derivante dal sistema che viene stabilito.

Le attribuzioni di queste Commissioni, specialmente per quanto riguarda la determinazione della misura della pigione, non hanno carattere strettamente giurisdizionale in quanto non risolvono controversie di natura giuridica. Esse devono intervenire con azione moderatrice, determinata da considerazioni almeno prevalentemente tecniche, di opportunità e di convenienza sociale ed economica, della valutazione cioè di un complesso di elementi di varia natura, che male si adatta alle funzioni proprie della giurisdizione ordinaria.

Altissimo è il compito sociale, affidato alle Commissioni arbitrali, che sono costituite quali supreme regolatrici dei contratti e dovranno esercitare attività pacificatrice con opera pronta ed equa, spoglia di formalismi procedurali e soprattutto diretta a definire, senza minuziose indagini che di regola dovranno ritenersi superflue, ma con quel senso di opportunità che deriva dalla pratica della vita e della conoscenza di ambiente e di persone, le eventuali controversie. Esse saranno istituite, di regola in ogni mandamento; ma in caso di necessità può esserne accresciuto il numero, affinchè la loro opera possa sempre svolgersi rapida per sopire i contrasti nell'interesse individuale e in quello sociale.

Il Governo confida che l'azione delle Commissioni arbitrali, ispirata ad equanime valutazione di ogni circostanza, varrà ad eliminare ogni pericolo di abusi ed eccessi.

Ma oltre che nell'azione pacificatrice delle Commissioni arbi-

trali, il Governo confida nel senso di moderazione di proprietari e di inquilini, che tratterrà gli uni e gli altri da pretese eccessive, rendendo facili e moltiplicando le amichevoli intese dirette, senza che vi sia nemmeno bisogno di intervento di Commissioni arbitrali. Imperocchè gli sforzi del Governo, tendenti ad assicurare il ritmo normale della vita economica nazionale, devono pure essere affiancati dal buon volere dei cittadini, i quali tutti, con ferrea disciplina, devono avere netta la coscienza dei limiti imprescindibili che sono imposti da esigenze di ordine sociale e dagli stessi interessi individuali quando siano rettamente considerati. La cessazione dei vincoli antieconomici che tuttora durano, è voluta dal Governo perchè necessaria nell'interesse generale di tutti i cittadini; ma non può e non deve significare che sia consentito ogni abuso o che diventi lecito ad alcuno di sfrenare le più ingorde cupidigie, sconvolgendo le condizioni economiche di altri.

Tanto meno potrebbe consentirsi lo sfruttamento di circostanze eccezionali, le quali, aggravate almeno in parte dalla stessa compressione dei vincoli finora esistenti, rendono oggi assai difficile la ricerca degli alloggi, creando così uno stato di preoccupazione e di minore resistenza a pretese esorbitanti.

Il Governo vigilerà accuratamente perchè ciò non avvenga pronto ad intervenire con energici provvedimenti qualora, per avventura, alcune classi di cittadini non sapessero imporre a sè medesime la necessaria moderazione.

Le disposizioni dettate per le locazioni di case per abitazione vengono estese anche a quelle degli edifici ad uso di pubblici uffici, di scuole, di ospedali o di opere pie per l'esercizio della funzione della beneficenza. Le norme che hanno regolato finora le locazioni dei locali adibiti ad uso di uffici pubblici sono state assai varie. Dapprima vigeva per esse lo stesso regime delle case per abitazione; poi fu dettata una speciale disposizione per consentire al commissario per il Governo di accordare la proroga (articolo 13 del R. D. L. 18 gennaio 1921): quindi furono sottoposte alle regole dettate per gli affitti dei negozi e dei locali adibiti ad uso di commercio.

Sembra però più conveniente sottoporre le locazioni anzidette alle regole dettate per le case di abitazione, in considerazione delle finalità di pubblico interesse e della mancanza degli intenti speculativi che sono propri delle locazioni dei locali adibiti ad uso di commercio o di industria.

L'art. 11 permette di aumentare la pigione in contratti di antica data, che siano tuttora in corso. Il provvedimento fu ripetutamente richiesto e venne proposto dal Senato del Regno in occasione della conversione in legge del decreto 18 aprile 1920. La enorme svalutazione della moneta, i profondi e imprevedúti cambiamenti verificatisi nelle condizioni economiche giustificano la richiesta. Fu ricordato che già durante la guerra era stata introdotto nella nostra legislazione il principio della revisione dei contratti in corso quando le condizioni derivanti dallo stato di guerra avessero turbato profondamente l'equilibrio contrattuale che le parti vollero stabilire e furono invocati provvedimenti in materia di contratti agrari e venne lamentata la diversità di trattamento fra proprietari urbani e proprietari terrieri.

Il richiamo non è ingiusto, ma non deve sfuggire la profonda differenza tra affitti agrari e affitti urbani. Nei primi l'affittuario ricava un reddito dalla cosa locata, reddito cresciuto notevolmente per quelle stesse cause (svalutazione della moneta e rialzo dei prezzi) che hanno ridotto sostanzialmente il valore del canone di affitto, verificandosi così un effettivo e reale squilibrio nella rispettiva posizione originaria dei due contraenti. Negli affitti urbani, specialmente se relativi a case per abitazione, nessun reddito trae l'inquilino dalla cosa locata: e l'aumento di pigione costituisce per lui un vero aggravio, tanto più notevole in quanto è possibile che si tratti di inquilino al quale le mutate condizioni generali hanno ridotto sensibilmente le rendite e peggiorato la posizione economica, mentre l'attuale crisi delle abitazioni non gli rende nemmeno agevole cercare altro alloggio più modesto.

Questa differenza sostanziale spiega perchè, anche ammettendo la possibilità della revisione del canone, questa revisione deve essere contenuta entro stretto limite e perciò l'aumento viene consentito solo in rapporto ai carichi sopravvenuti che gravano la proprietà, salvo all'inquilino, che non intendesse accettare lo aumento, il diritto alla rescissione del contratto.

L'art. 13 unifica, nelle Commissioni arbitrali mandamentali istituite a norma dell'art. 4, la competenza a conoscere di tutte le controversie in materia di proroga di locazione delle case di abitazione, anche se pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria per locazioni già scadute ed alle quali sia contestata l'applicabilità delle proroghe concesse dai precedenti decreti sulla materia. L'unificazione, tuttavia, ha un limite nella circostanza che già la controversia sia stata decisa nel merito dal giudice comune, anche con sentenza emessa in primo grado, suscettibile o impugnata di gravame davanti al giudice superiore; e resta quindi circoscritta alla ipotesi che nella causa non sia stata emessa sentenza alcuna in nessun grado, ovvero sia stata pronunziata sentenza semplicemente interlocutoria. In relazione a questo caso, la disposizione dichiara che il passaggio alla giurisdizione speciale non toglie affatto la efficacia probatoria agli atti istruttori già compiuti. Ad esprimere questo concetto non è sembrata necessaria una locuzione più ampia perchè la frase « controversie *attualmente* pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria *relative alla materia regolata dai precedenti articoli* » non può evidentemente riferirsi che alle controversie già pendenti e determinate dalle disposizioni precedentemente in vigore e l'altra frase « nelle quali non sia intervenuta sentenza definitiva » significa chiaramente che debba trattarsi di controversie nelle quali non sia intervenuta decisione di merito, ancorchè soltanto di primo grado.

L'art. 14 riguarda le locazioni dei negozi, dei locali adibiti ad uso di stabilimenti industriali o ad uso di commercio o di professioni e in generale ad uso non di abitazione. Ne sono escluse naturalmente quelle locazioni indicate nell'art. 9, le quali, come si disse, sono sottoposte alle stesse disposizioni stabilite per le case di abitazione. Vi sono compresi gli alberghi e le case di salute.

Anche per queste categorie di locazioni viene disposto esplicitamente che le Commissioni arbitrali già esistenti possono accordare in generale la proroga fino al 30 giugno 1926, e, quando si tratti di stabilimenti industriali con più di 30 operai, di alberghi, di case di salute o di farmacia, fino al 30 giugno 1928.

Troncando i dubbi sorti precedentemente, viene inoltre stabilito che possono essere accordate una o più proroghe successive purchè non oltre le date anzidette, quale che sia la data in cui i contratti vennero conchiusi e quella della scadenza.

La concessione della proroga per queste locazioni non ha lo scopo di limitare comunque il reddito che il locatore giustamente può trarre dall'immobile secondo le condizioni del mercato, e non rappresenta - come per le case di abitazione - un mezzo per contenere gli aumenti di pigione entro limiti sopportabili dagli inquilini. Ciò che si vuole evitare è la ingiusta speculazione, alla quale la crisi degli alloggi potrebbe dare occasione, spingendo il proprietario ad imporre prezzi di molto superiori a quelli correnti, sotto minaccia di sfratto che troncherebbe l'esercizio commerciale e riverserebbe a beneficio di un concorrente il valore dell'avviamento. Le Commissioni arbitrali di ciò terranno conto, nell'esercizio del loro potere discrezionale, per la determinazione del prezzo di affitto, come all'opposto terranno conto altresì delle particolari circostanze che potessero indurre a circoscrivere entro equi limiti l'aumento della pigione,

specialmente quando si tratti di esercizi di pubblico interesse, che siano sottoposti a speciali vincoli, come, per esempio, le farmacie, ecc.

Ma in generale dovranno tener presente che la concessione della proroga non tende affatto ad abbassare il prezzo corrente, ma soltanto ad evitare gli aumenti artificiosi ed ingiusti, cui la crisi degli alloggi può dare incentivo.

Anche per questa categoria di locazioni è ammessa la possibilità di revisione della pigione, quando il contratto rimonti ad epoca remota. L'aumento può essere anzi più elevato di quello consentito per le case di abitazione.

Nel caso che uno stesso locale valga per uso promiscuo di commercio o stabilimento industriale, di uffizio o studio e di abitazione, si avrà riguardo all'uso prevalente.

La cessazione dei vincoli preesistenti per le case di abitazione trae con sè, di conseguenza, la fine delle funzioni dei commissari del Governo per le abitazioni, dei quali viene disposta l'abolizione; ed è deferita alle Commissioni arbitrali, su ricorso degli interessati, la facoltà di revocare o modificare i provvedimenti già emessi dai commissari stessi.

La facoltà poi di disporre la sospensione degli sfratti sarà esercitata dal pretore del mandamento in casi di assoluta necessità, ma la sospensione non potrà durare per più di 2 mesi, perchè una volta che la controversia sia stata definita con tutte le maggiori garanzie per entrambe le parti, la decisione del giudice deve avere, salvo casi di assoluta ed urgente necessità, la sua sanzione.

Queste sono le considerazioni e i criteri cui si informa il decreto che il Governo si onora sottoporre alla firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro delle finanze e tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1923 cessano di aver vigore i decreti emanati durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915 a tutto oggi, che intendano comunque regolare il contratto di locazione di case di abitazione e, salve le limitazioni del presente decreto, la libertà delle contrattazioni è ristabilita.

A datare da detta epoca potrà essere concessa, di anno in anno, una proroga delle locazioni attualmente soggette al regime vincolistico, fino al termine massimo del 30 giugno 1926, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il locatore che intenda avere la disponibilità della casa di abitazione o dell'appartamento per il 1° luglio 1923 o che intenda elevare la misura della pigione per la quale è disposto a consentire l'ulteriore proroga della locazione, dovrà darne avviso all'inquilino, mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con notificazione per biglietto entro il 1° febbraio 1923.

La data del 1° febbraio 1923 è sostituita, ad ogni effetto di legge, a quella di disdetta contrattuale o consuetudinaria. Per gli anni successivi, 1° luglio 1924-30 giugno 1925 e 1° luglio 1925-30 giugno 1926, i termini di disdetta contrattuali o consuetudinari riprenderanno la loro efficacia.

L'inquilino, il quale non voglia consentire alla riconsegna dell'appartamento o non intenda accettare la nuova misura della pigione fissata dal locatore, potrà adire la Commissione arbitrale di cui all'art. 4. A tal fine dovrà convenire il locatore in giudizio dinanzi a detta Commissione entro il perentorio termine di giorni 15, da quello del ricevimento della cartolina raccomandata di cui al precedente comma, o dalla data della notificazione.

Art. 3.

In pendenza della domanda per concessione della proroga o per fissazione dell'equa misura della pigione proposta dall'inquilino a norma del precedente articolo rimarrà sospesa qualsiasi azione di sfratto da parte del locatore; l'inquilino sarà però tenuto a corrispondere, sino a decisione della controversia, la pigione precedentemente dovuta, con quegli eventuali aumenti che la Commissione crederà fissare in linea provvisoria.

Art. 4.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita, dal presidente del tribunale, entro il termine di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una Commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale o dal pretore aggiunto, e, in mancanza, dal titolare della pretura viciniore, e della quale faranno parte un proprietario di case di abitazione ed un inquilino. L'uno e l'altro saranno scelti, sentite le rispettive Associazioni dove queste esistano, tra persone di indiscussa probità e rettitudine, risiedenti nel suddetto capoluogo da almeno cinque anni.

Con le modalità di cui sopra, saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario e un inquilino, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nelle città divise in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

Il presidente del tribunale potrà istituire presso ciascun mandamento Commissioni arbitrali aggiunte, le quali potranno funzionare anche contemporaneamente. Esse saranno presiedute da un giudice o da un sostituto procuratore del Re, destinato dal presidente del tribunale d'accordo col procuratore del Re qualora la scelta cada su di un sostituto, e composte in conformità alle disposizioni precedenti.

Nei mandamenti nei quali venissero istituite più Commissioni arbitrali, l'assegnazione delle controversie alle varie Commissioni sarà fatta dal pretore del mandamento.

I membri della Commissione possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del Codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione od astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione, e, rispetto a quest'ultimo, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione funziona la Pretura.

Ai membri della Commissione sarà corrisposta l'indennità di lire 30 ciascuno ed al cancelliere una indennità di lire 20 per ogni giorno di udienza.

Tale indennità verrà corrisposta a carico del bilancio del Ministero della giustizia; e alla iscrizione in essa dei fondi occorrenti sarà provveduto con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 5.

Le Commissioni arbitrali, nell'esercitare le attribuzioni loro conferite dagli articoli precedenti e dalle altre disposizioni del presente decreto, procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, in quanto siano applicabili.

Le citazioni a comparire avanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di cent. 10.

Gli atti del procedimento, i provvedimenti emanati dalle Commissioni e le copie di essi, gli atti, scritti e documenti prodotti dalle parti, sono esenti da bollo in conformità del n. 60 della tabella allegato *C* annessa al testo unico delle tasse di bollo approvato con D. L. 6 gennaio 1918, n. 135.

Sarà tuttavia corrisposta per ciascuna controversia la tassa fissa di L. 6 se la pigione mensile in corso sia inferiore a L. 100, di L. 12 se la pigione sia superiore a L. 100 e non ecceda le L. 250 e di L. 24 in ogni altro caso.

Tale tassa sarà anticipata da chi chieda l'iscrizione a ruolo mediante applicazione di marche da bollo sull'originale o sulla copia dell'atto di citazione, il quale deve essere presentato al cancelliere. Questi, prima di procedere a tali iscrizioni, annulla le marche mediante apposizione della data e della propria firma. La Commissione, nella decisione, stabilisce a quale delle due parti dovrà far carico la tassa anticipata e le altre spese del giudizio.

Art. 6.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali non sono suscettibili di appello nè di opposizione.

Art. 7.

Commissione arbitrale, nel decidere sulla domanda di proroga dell'inquilino, dovrà equamente valutare le ragioni di entrambe le parti per accertare la necessità della concessione della proroga, avendo riguardo particolarmente alle condizioni generali e speciali del mercato edilizio del Comune, dalle quali derivi per l'inquilino la impossibilità o almeno la grande difficoltà di procurarsi, senza grave danno economico, un altro alloggio confacente alle sue legittime esigenze.

L'esistenza di contratti coi quali il locatore abbia affittato ad altri l'appartamento a far tempo dalla scadenza della proroga in corso non costituisce impedimento assoluto alla concessione della proroga, ma la Commissione arbitrale, nel decidere sulla opportunità di concederla, dovrà anche tenere conto di tale circostanza, semprechè la data certa del contratto sia anteriore al 27 ottobre 1922.

Nel riconoscere lo stato di necessità per cui non può farsi luogo alla concessione della proroga, giusta la disposizione di cui alla lettera *a*) del seguente capoverso, la Commissione arbitrale dovrà tenere in particolare considerazione la condizione dei proprietari di un solo appartamento, dei soci delle cooperative di case economiche dichiarate abitabili durante il periodo della guerra e delle Opere pie o di altri Enti aventi finalità di beneficenza.

La proroga non potrà essere concessa:

a) quando il proprietario dimostri di avere necessità di occupare la casa per abitazione propria, della sua famiglia o dei parenti fino al secondo grado, o quando, trattandosi di edifici costruiti o posseduti da Società o da altri Enti per uso di abitazione dei propri dipendenti o impiegati, l'inquilino non possegga o abbia cessato di possedere tale qualità;

b) quando l'inquilino abbia mutato la destinazione dello stabile, avendolo adibito ad uso diverso da quello di abitazione;

c) quando l'inquilino possegga altra casa di abitazione nello stesso Comune a titolo di proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione sia in proprio nome sia in quello di altra persona con lui convivente e non si trovi nella impossibilità di giovarsene perchè l'inquilino di detta casa abbia ottenuto la proroga o per altra causa;

d) quando l'inquilino abbia comunque mancato alle obbligazioni previste dall'art. 1583 del Codice civile;

e) quando l'inquilino non abiti la casa e l'abbia data in subaffitto, salvo che non si tratti di assenza temporanea, dipendente da ragioni di necessità; in questo caso la proroga potrà essere accordata al subinquilino o ai subinquilini che abitino la casa in luogo dell'inquilino.

In ogni caso, qualora si tratti di subaffitto soltanto parziale, e le circostanze lo consentano, la proroga a

favore dell'inquilino, potrà essere limitata ad una parte soltanto dell'abitazione.

Qualora il subaffitto sia stato originariamente convenuto con mobili e il sublocatore consenta a lasciarli nell'abitazione, la Commissione arbitrale determinerà anche il corrispettivo a lui dovuto per l'uso della mobilia.

Se il locatore assuma di dover eseguire nell'edificio locato trasformazioni, sopraelevazioni, miglioramenti ed aggiunzioni, la Commissione arbitrale, tenuto conto delle circostanze o quando la proroga della locazione non sia assolutamente incompatibile con i lavori da eseguire, darà le disposizioni che riterrà opportune, per conciliare possibilmente la esecuzione dei lavori con la permanenza dell'inquilino nel fabbricato da lui tenuto in affitto od in una parte di esso.

Art. 8.

Nel determinare l'equa misura della pigione nei casi di disaccordo tra il locatore e l'inquilino e in quelli in cui sia accordata la proroga a norma dell'articolo precedente, la Commissione arbitrale dovrà valutare tutti gli elementi di fatto addotti dalle parti, stabilendo la misura della pigione in modo che questa non riesca di aggravio sproporzionato alla posizione economica dell'inquilino, specialmente se si tratti di impiegati dello Stato o di aziende pubbliche o private, di pensionati, di operai o di altre categorie di persone che abbiano soltanto un modesto reddito.

La Commissione arbitrale dovrà poi particolarmente aver presente il caso di importanti lavori eseguiti o in corso di esecuzione i quali importino rilevanti miglioramenti; quello in cui risulti che l'inquilino, sia con il subafitto parziale della casa, sia adibendola ad uso non esclusivo di abitazione, tragga dalla casa locata un notevole profitto che o non era affatto previsto nel contratto di locazione ovvero sia notevolmente aumentato dall'epoca in cui il contratto fu stipulato; ed infine l'ipotesi che, per eccezionali circostanze, la misura della pigione precedentemente corrisposta risulti notevolmente inferiore a quella normalmente corrisposta per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti si applicano alle locazioni di case ed altri edifici ad uso di scuola, di uffici pubblici, di ospedali o di opere pie per l'esercizio della funzione di beneficenza.

La Commissione arbitrale, nel determinare la misura della pigione che dovrà essere corrisposta in caso di proroga, dovrà tener conto degli scopi di interesse pubblico per cui fu stabilita la locazione.

Art. 10.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti in corso, i quali, salvo quanto è stabilito nell'art. 11, continuano ad essere regolati dai patti convenuti tra le parti; ma alla scadenza del termine contrattuale, se questa si verifichi prima del 30 giugno 1926, l'inquilino potrà valersi delle disposizioni contenute nell'art. 1.

Art. 11.

Nei contratti di locazione di data certa anteriore al 1° gennaio 1919 con scadenza posteriore al 30 giugno 1923, il locatore può chiedere all'inquilino un equo aumento di pigione in rapporto ai carichi sopravvenuti in aggravio della proprietà.

In caso di disaccordo fra le parti, la determinazione dell'aumento sarà fatta dalla Commissione arbitrale indicata nell'art. 4, salvo per l'inquilino che non accetti l'aumento, il diritto alla rescissione del contratto.

Qualora la scadenza contrattuale, posteriore al 30 giugno 1923, si verifichi prima del 30 giugno 1926, nel caso di proroga ulteriore a norma del presente decreto, la Commissione arbitrale, nel determinare la misura della pigione da corrispondersi durante la proroga, terrà conto dell'eventuale aumento già disposto in forza del presente articolo.

Art. 12.

Le norme del presente decreto non si applicano alle abitazioni di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919, le quali rimangono libere da ogni vincolo di proroga e di limitazione di pigione.

Art. 13.

Tutte le controversie attualmente pendenti dinanzi alla giurisdizione ordinaria relative alla materia regolata nei precedenti articoli e nelle quali non sia intervenuta sentenza definitiva al momento in cui il presente decreto entrerà in vigore, saranno devolute alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 4. Gli atti istruttori compiuti conservano il loro valore.

Art. 14.

Le Commissioni arbitrali istituite col decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, modificato coi successivi 28 luglio 1921, n. 1032, e 13 marzo 1922, n. 282, avranno facoltà di accordare una o più proroghe successive, anche in aggiunta di altre proroghe anteriormente concesse, per i contratti di locazione di locali adibiti a stabilimenti industriali o ad uso di commercio, di professione, di ufficio privato, di albergo, di case di salute attualmente in esercizio ed, in generale, ad uso non di abitazione, qualunque sia la data della stipulazione del contratto e quella di scadenza, tenendo in particolare considerazione quegli esercizi di pubblico interesse che siano sottoposti a speciali norme, che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Le proroghe consentite dal presente articolo non potranno essere concesse oltre il 30 giugno 1926; ma, per

i locali ad uso di stabilimento industriale con più di trenta operai, di alberghi, di case di salute e di farmacia, la proroga potrà essere accordata, in una o più volte, fino al 30 giugno 1928.

La esistenza di contratti aventi data certa coi quali il locatore abbia affittato ad altri il locale a far tempo dalla scadenza della proroga in corso, non costituisce impedimento assoluto alla concessione della proroga, ma la Commissione arbitrale, nel decidere sulla opportunità di concederla, dovrà tener conto anche di tale circostanza, semprechè la data certa sia anteriore al 31 luglio 1922.

Le dette Commissioni continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni in conformità di quanto è stabilito nel decreto-legge 3 aprile 1921 e nell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1921.

La loro costituzione è modificata nel senso che esse sono composte del presidente e di due membri, dei quali uno proprietario di case e l'altro conduttore di locali. Il presidente chiamerà a comporre la Commissione, per turno, i membri effettivi già nominati a norma delle disposizioni preesistenti e, in loro mancanza, i membri supplenti.

Le disposizioni dell'art. 11 si applicano anche ai contratti di locazione enumerati nel presente articolo quando sieno di data anteriore al primo gennaio 1919, ed abbiano scadenza posteriore al 30 giugno 1923. In questo caso le Commissioni arbitrali, indicate nel precedente comma, determineranno, in mancanza di accordo tra le parti, l'equa misura di aumento, senza pregiudizio della eventuale proroga, che, alla scadenza contrattuale, potrà essere accordata a norma del 1° comma del presente articolo.

Art. 15.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto, quando uno stesso locale serva per uso promiscuo di esercizio commerciale o industriale, ufficio o studio e di abitazione si ha riguardo all'uso prevalente.

In caso di contestazione decideranno le Commissioni arbitrali indicate nell'art. 4, le quali, ove ritengano prevalente l'uso non di abitazione, rimetteranno le parti dinanzi alle Commissioni di cui all'art. 14 che dovranno provvedere in merito.

Art. 16.

Dall'entrata in vigore del presente decreto i commissari del Governo per le abitazioni cessano dalle loro funzioni.

La facoltà di revoca o di modificazione, su ricorso degli interessati, dei provvedimenti già emessi dai commissari del Governo è deferita alle Commissioni arbitrali di cui all'art. 4.

Il ricorso è proposto mediante citazione della controparte a norma dell'art. 4.

Le ordinanze di requisizione e di assegnazione di abitazioni disponibili, non eseguite alla entrata in vigore del presente decreto, rimangono prive di efficacia.

La sospensione degli sfratti potrà essere ordinata dal pretore nel solo caso di assoluta necessità per un termine non superiore a due mesi e per una sola volta.

Le ordinanze di sospensione degli sfratti emesse dai commissari del Governo, ove non vengano revocate o modificate a norma del capoverso precedente, conservano la loro efficacia, ma non oltre il termine di due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Le date del 30 giugno e 1° luglio indicate nelle varie disposizioni del presente decreto si intendono sostituite, per i Comuni dove per consuetudine i contratti di locazione hanno inizio e scadenza in epoca diversa, dalla data consuetudinaria, più prossima, anteriore o posteriore.

Art. 18.

Il titolo I del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1355, è abrogato e sono abrogate altresì tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1729, che autorizza la Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno ad imporre una tassa annua sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, numero 1673, che autorizza la Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno ad imporre una annua tassa sugli esercenti commercio o industria del proprio distretto camerale;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 28 maggio 1921 e 21 luglio 1922;

della suddetta Camera di commercio, con le quali si stabilisce un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa in parola;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno è autorizzata ad imporre una tassa annua sugli esercenti industrie e commercio nel proprio distretto.

Art. 2.

La tassa verrà applicata nella misura dell'1 % sui redditi imponibili, provenienti da ogni forma di attività commerciale ed industriale che non siano inferiori a L. 200.

Art. 3.

Entro il limite suindicato la Camera predetta sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria ed il commercio l'aliquota effettiva della tassa da imporre.

Art. 4.

La tassa sarà riscossa con le forme e coi privilegi con cui si esigono le imposte dirette secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 5.

Il suddetto decreto-legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1679, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

della Camera di commercio ed industria di Ascoli Piceno per l'applicazione della tassa camerale.

Art. 1.

La Camera di commercio ed industria di Ascoli Piceno applica una tassa annua a tutti coloro che hanno redditi provenienti da ogni forma di attività industriale e commerciale.

Art. 2.

La tassa viene applicata nella misura dell'1 0[0 sui redditi imponibili annui, non inferiori a L. 200.

Art. 3.

Ogni anno, entro il 15 febbraio, la Camera procede alla formazione della matricola della tassa sulla base dell'elenco, ottenuto dalla agenzia delle imposte, dei contribuenti soggetti alla imposta sulla R. M. nell'anno in corso e per i quali sia applicabile la tassa camerale, e sulla base degli accertamenti eseguiti direttamente da essa.

Art. 4.

La matricola viene pubblicata nell'albo pretorio, e vi rimarrà esposta per un periodo di tempo non inferiore a giorni 10.

Art. 5.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente, sono notificate entro lo stesso termine agli interessati, per mezzo del messo comunale.

Art. 6.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della matricola, o della notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

I reclami devono essere fatti su competente carta bollata e corredati dei documenti comprovanti in modo valevole la verità dell'esposto

Art. 7

La Camera di commercio, decorso detto termine, compila, in base alla matricola ed ai redditi avuti dagli agenti delle imposte od accertati direttamente, il ruolo delle partite non contestate e definite, diviso per comune.

Il ruolo avrà le seguenti indicazioni:

1° il numero progressivo;
2° cognome e nome o Ditta del contribuente;
3° genere del commercio od industria;
4° ammontare della tassa.

Art. 8.

La Camera di commercio potrà compilare durante l'anno ruoli suppletivi per tasse dipendenti da redditi accertati dopo la formazione dei ruoli principali, o per le partite contestate e non definite durante la formazione d'altri precedenti ruoli.

Art. 9.

I ruoli dopo la pubblicazione all'albo pretorio, per l'esecutorietà, trasmessi al prefetto accompagnati da un riassunto degli stessi ripartito per Comuni ed aventi l'indicazione del numero dei contribuenti, e dell'ammontare complessivo della tassa in ciascun Comune riscossa, e coi totali generali.

Art. 10.

Resi esecutivi dal prefetto, i ruoli vengono rimessi al Comune per la pubblicazione: essi rimarranno affissi otto giorni negli uffici comunali.

Tale pubblicazione costituisce il contribuente legalmente obbligato al pagamento della tassa.

Art. 11.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere alla Camera di commercio su competente carta bollata, nel termine di un mese dalla pubblicazione, soltanto per la iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione, o per errore materiale.

Art. 12.

Non possono farsi ricorsi sull'entità del reddito quando questo corrisponde a quello accertato dagli agenti delle imposte o quando venga stabilito d'accordo con il contribuente.

Art. 13.

La Camera di commercio, sentito il parere della Commissione di finanza, pronunzia le sue decisioni sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti, tanto contro l'accertamento che contro i ruoli entro un mese da la ricezione di essi: tali decisioni vengono poi notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 14.

Il contribuente può non accettare le decisioni della Camera e ricorrere contro essa, entro tre mesi al tribunale di Ascoli, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 15.

I reclami predetti tanto alla Camera di commercio quanto al tribunale, ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121, non sospendono la riscossione della tassa, che sarà solamente rimborsata ad accoglimento favorevole della domanda.

Art. 16.

Gli esercenti industria e commercio, non risultanti sul ruolo di R. M. dell'agenzia delle imposte, sono tassati in base ai redditi accertati dalla Camera di commercio ed attribuiti all'esercizio esistente nel distretto camerale.

Art. 17.

Le Società, Ditte, Istituti ed in genere tutti gli individui ed Enti che abbiano esercizi commerciali ed industriali nella circoscrizione della Camera di commercio di Ascoli Piceno, e contemporaneamente in quelle di altre Camere devono corrispondere la tassa a tutte le Camere in proporzione del reddito attribuito all'esercizio esistente nel proprio distretto.

Tale reddito potrà essere dichiarato dal contribuente annualmente, o sarà accertato d'ufficio se non fosse già stato accertato dall'agenzia delle imposte.

Art. 18

Se nella circoscrizione della Camera esistesse la sede legale od amministrativa delle Ditte e Società commerciali e industriali, spetterà ad essa il 25 °/₀ sulla tassa camerale applicata sul reddito complessivo dichiarato od accertato.

Se per altro vi fosse la sola sede legale, o la sola sede amministrativa, per la prima spetterà alla Camera il 5 °/₀ della suddetta tassa complessiva, e per la seconda il 25 °/₀.

Art. 1[illegible]

Qualora la suddetta ripartizione non venisse accettata da qualche Camera di commercio interessata, deciderà su di essa un Collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio dell'industria e commercio.

Art. 20.

La riscossione della tassa camerale è affidata agli esattori camerali consorziali, i quali la compiono con le norme, privilegi e penalità stabilite dalla legge, dal regolamento e dalle disposizioni riguardanti la percezione delle imposte dirette.

Art. 21.

Gli esattori camerali e consorziali devono prestare una cauzione relativa all'ammontare complessivo della riscossione da fare: possono per altro esserne dal Consiglio camerale dispensati.

Art. 22

Per la riscossione dell'imposta, per tutte le operazioni e le spese ad esse relative, agli esattori sarà corrisposto dalla Camera l'aggio uguale a quello che essi percepiscono per l'imposta erariale.

Art. 23.

Adempiuta la riscossione, nel termine strettamente dovuto, gli esattori versano al ricevitore provinciale l'ammontare del ruolo in esazione con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 24.

La Camera trasmette in questo frattempo al ricevitore provinciale la nota delle somme che ciascun esattore dovrà versare a riscossione ultimata; il ricevitore provinciale verserà poi al tesoriere della Camera le somme riscosse dagli esattori, entro cinque giorni dall'avvenuto incasso.

Art. 25.

La Camera rimborserà direttamente agli esattori, le quote inesigibili, dopo che gli esattori abbiano comprovato legalmente la inesigibilità.

Art. 26.

Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento relative ai ruoli principali valgono anche pei ruoli suppletivi (I, II, III. serie).

Le pubblicazioni dei ruoli potranno essere fatte e ripetute ogni qualvolta se ne presenterà la necessità della compilazione di essi.

Art. 27.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento, sono applicabili le leggi e le disposizioni Ministeriali vigenti in materia.

Roma, 17 dicembre 1922

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1745, che sopprime il Consiglio generale e le Commissioni locali del traffico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Visti gli articoli da 61 a 71 della legge 7 luglio 1907, n. 429, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private e l'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, relativi al Consiglio generale e alle Commissioni locali del traffico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio generale e le Commissioni locali del traffico, contemplati dalle leggi e dai decreti surrichiamati, sono soppressi.

Art. 2.

Tutte le attribuzioni assegnate ai suddetti organi nelle leggi e nei regolamenti in vigore, sono abolite.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1746, concernente il passaggio della gestione dei fondi per la costruzione di edifici postali dal Ministero delle poste e dei telegrafi a quello dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Vista la legge 16 luglio 1914, n. 745 con la quale fu autorizzata la spesa di L. 4.182.848 per la costruzione di edifici postali e telegrafici; la legge 1° aprile 1915, n. 395, la legge 24 marzo 1907, n. 111, tabella *A*; la legge 15 maggio 1910, n. 244, art. 2, con le quali furono autorizzate le spese rispettivamente di L. 850.000, L. 1.360.000 e L. 235.000 per il medesimo scopo, nonchè i decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919 n. 528 ed 8 giugno 1919, n. 1109 e il R. decreto 16 luglio 1922, n. 1064, con i quali fu assegnato e ripartito un fondo di lire 70.000.000 per l'acquisto, la costruzione o l'adattamento di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici e per il loro arredamento nelle località indicate nei citati decreti.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le poste ed i telegrafi e per i lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei fondi inscritti nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi in dipendenza della legge 16 luglio 1914, n. 745; 1° aprile 1915, n. 395; 24 marzo 1907, n. 111, tabella *A*; 15 maggio 1910, n. 244, art. 2, e del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1109, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e l'acquisto di edifici postali e telegrafici, a cominciare dal 1° gennaio 1923 passerà al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto:

a) al trasporto in appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria della spesa del Ministero dei lavori pubblici, dei fondi che verranno accertati come residui al 31 dicembre 1922 nei capitoli delle spese del Ministero delle poste e dei telegrafi, relativi alla costruzione e all'arredamento degli edifici postali e telegrafici, autorizzata con le leggi e col decreto di cui all'articolo precedente;

b) al trasporto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, degli stanziamenti già inscritti, ai fini suindicati, nei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1923-924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — CARNAZZA — DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 9, con cui si estendono alle nuove Provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli:

a) il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156 (art. 2), e 23 marzo 1919, n. 504; i Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1825, e 20 ottobre 1921, n. 1576 (art. 2); i Regi decreti-legge 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654;

b) il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con Regi decreti 18 aprile 1920, n. 585, e 7 aprile 1921, n. 550.

Art. 2.

Per la prima formazione delle circoscrizioni amministrative nei territori annessi è derogato al disposto dell'art. 242, n. 1, della legge.

Art. 3.

All'art. 7 della legge è aggiunto il seguente comma:

In quei circondari nei quali il Ministro dell'interno lo ritenga opportuno, le funzioni di sottoprefetto possono essere affidate a viceprefetti, e possono essere demandate ai sottoprefetti, sempre sotto la direzione del prefetto, le attribuzioni conferite dalle leggi a questo ultimo e per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.

Art. 4.

Per la prima applicazione del presente decreto i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa saranno nominati dalla Giunta provinciale straordinaria, istituita a norma del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, ovvero, secondo le distinzioni di cui all'art. 26, dalla Commissione straordinaria, e rimarranno in carica sino alla nomina dei membri definitivi cui provvederanno i Consigli provinciali nella loro prima sessione.

Art. 5.

Finchè non verrà esteso ai territori annessi il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495, alle citazioni di detta legge contenute negli articoli 31, 34, 36, 41 e 63 della legge comunale e provinciale, si intenderanno sostituite quelle degli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 28 e 38 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359, e tutti i riferimenti della legge comunale e provinciale alla legge elettorale politica dovranno intendersi fatti ai corrispondenti articoli del testo unico della legge elettorale politica per le nuove Provincie, approvato con R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso con R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1861, ai territori annessi in virtù dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e modificato con R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Art. 6.

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto presidenziale 1° febbraio 1922 per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori annessi, agli effetti di cui all'articolo 12 della legge comunale e provinciale, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto e coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 46 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1359. Questi ultimi, quando non siano già elettori, non potranno essere inscritti nelle liste amministrative se non in seguito a domanda. Gli iscritti ai quali con provvedimento definitivo sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno, in qualsiasi tempo, essere radiati dalle liste, anche col procedimento di cui all'art. 45 della legge comunale e provinciale.

Art. 7.

Finchè non saranno compiuti presso i Comuni i lavori per la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco comprovante che l'iscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, ovvero che un elettore ha trasferito altrove da almeno sei mesi la propria residenza, è equipollente all'iscrizione nel registro della popolazione stabile o alla radiazione da almeno sei mesi dal registro predetto.

Art. 8.

Sino all'effettiva applicazione dei tributi secondo l'ordinamento del Regno, le disposizioni della legge comunale e provinciale che, agli effetti elettorali, fanno richiamo all'imposta fondiaria o a quella di ricchezza mobile, si intendono riferite alle imposte immobiliari od a quelle personali dirette ed i certificati d'iscrizione o non iscrizione nei ruoli sono sostituiti dai cerficati d'iscrizione o non iscrizione nei registri degli uffici delle imposte.

Sino a tale data:

1° il primo comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per imposte, sovraimposte, o tasse comunali indipendenti da pagarsi direttamente sulla base di ordini di pagamento;

2° il secondo ed il quarto comma dell'art. 31 sono sostituiti dal seguente:

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi siano compresi nei registri dell'Ufficio delle im-

te, per contribuzioni dirette. A questo scopo l'Ufficio delle imposte dovrà fornire al Comune i dati occorrenti.

3° il secondo comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

Gli uffici delle imposte, per gli effetti di cui negli articoli 40 e 46, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, il certificato delle imposte accertate a carico di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non pagano imposte, dietro corrispettivo di cinque centesimi per ogni individuo cui i certificati si riferiscono.

Art. 9.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 25, non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono sotto curatela per infermità di mente;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di legge del cessato regime, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa dello stesso;

3° coloro che per titoli di povertà sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, di infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1° della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L I. n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettera *a*), *b*), *c*), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Cod. pen. austr., dall'art. 1° della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e da corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificatamente militare, in base a leggi del cessato regime;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, nn. 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu di almeno cinque anni, e, altrimenti, dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio, o mendicità, e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovino sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

7° le persone condannate più di due volte a pene di arresto per ubriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubriachezza, e ciò per la durata di ... anni dal compimento dell'ultima pena.

Art. 10.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento scolastico del Regno, nel quarto comma dell'art. 26 della legge, le parole « i maestri comunali », sono sostituite dalle seguenti: « e i maestri delle scuole pubbliche popolari (elementari e cittadine) ».

Art. 11.

Al secondo comma dell'art. 57 della legge è sostituito il seguente:

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

Al primo comma dell'articolo 44 del regolamento è sostituito il seguente:

Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, stabilito dall'art. 92 della legge, è disposto dal prefetto.

Art. 12.

I Comuni censuari e le località dei territori indicati nell'art. 1 del presente decreto sono equiparati a tutti gli effetti alle frazioni.

Art. 13.

La composizione dei Consigli comunali che, per l'articolo 46 del R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393, abbiano un numero di consiglieri maggiore di quello spettante al Comune per l'art. 123 della legge, rimarrà immutata sino alla rinnovazione integrale dei Consigli e su detta base verranno calcolati i rapporti numerici indicati nell'art. 280 della citata legge per il caso di rinnovazione integrale o di elezioni suppletorie. Queste però avranno luogo soltanto per i consiglieri occorrenti a completare il numero di quelli assegnati al Comune dall'art. 123.

Le Giunte municipali attualmente in carica, quando la loro composizione non sia conforme al disposto dell'art. 135, saranno rinnovate a norma dell'articolo stesso.

Art. 14.

La tenuta dei registri dello stato civile, a norma del

l'art. 152 della legge, si inizierà quando entrerà in vigore l'ordinamento dello stato civile del Regno.

Art. 15.

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, dovrà essere provveduto alla compilazione dei regolamenti municipali previsti dalla legge o aventi attinenza con essa, ovvero all'adattamento di quelli già esistenti.

Art. 16.

Hanno diritto alla patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale:

a) gli impiegati comunali e provinciali, che da almeno un anno prestino lodevole servizio, che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza presso un'Università o siano provvisti di titoli equipollenti, purchè comprovino di conoscere la lingua italiana e di possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 162 della legge;

b) coloro che da almeno tre anni disimpegnino lodevolmente le funzioni di segretario comunale, purchè abbiano compiuti gli studi presso una scuola media superiore e comprovino di conoscere la lingua italiana e di possedere i requisiti su ricordati.

Al rilascio del relativo documento provvederanno i prefetti, previo pagamento della tassa stabilita nel n. 6 dell'art. 162 della legge.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 17.

Gli impiegati comunali e provinciali con funzioni di concetto, attualmente in servizio da almeno due anni, che abbiano titoli di studio sufficienti, ancorchè inferiori a quelli indicati nell'articolo precedente, saranno ammessi, qualora posseggano i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 162 della legge e paghino la tassa di L. 40, ad un esame speciale per il conseguimento della patente di segretario comunale.

Con decreto Reale saranno regolate le modalità di tale esame.

Art. 18.

Sino a che non avrà avuto luogo l'esame speciale di cui all'articolo precedente, i Comuni potranno mantenere in carica i segretari attualmente in servizio, o assumere, in via provvisoria, coloro che posseggano i requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 162 e i titoli di studio richiesti dal n. 5 del citato articolo o altri equipollenti, salvo l'obbligo di regolare la nomina mediante concorso non appena sia stato effettuato l'esame predetto.

Art. 19.

Qualora non sia possibile provvedere altrimenti, il prefetto, nei Comuni presentemente sforniti di segretario, potrà dare l'incarico di esercitarne provvisoriamente le funzioni a persona idonea, residente nel Comune e designata dal Consiglio comunale.

Lo stesso provvedimento potrà adottarsi nei riguardi dei segretari attualmente in carica che non avessero regolata la loro posizione in base alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 20.

I segretari comunali che abbiano acquistata la stabilità, o che abbiano almeno 4 anni di servizio, qualora non possano essere mantenuti in carica a norma dei precedenti articoli, e non possano essere utilizzati in altro impiego dello stesso Comune, saranno collocati in disponibilità cogli assegni di cui all'articolo 27 della legge 22 novembre 1908, n. 693, salvo il trattamento di riposo cui possano avere diritto.

Art. 21.

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 169 della legge, rimangono salvi gli speciali capitolati in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 22.

Il deposito delle convenzioni stipulate dai segretari comunali seguirà, sino a quando non sarà introdotta la formalità di registrazione degli atti e non saranno istituiti gli archivi notariii distrettuali, presso l'archivio della Corte d'appello, competente per ragione di territorio, nel termine di 30 giorni dalla loro data, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.

Art. 23.

L'art. 108 del regolamento non sarà applicato sino a quando non verranno estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574.

Art. 24.

All'articolo 178 della legge è aggiunto il seguente comma:

Sono rispettati gli speciali titoli di diritto e le consuetudini che disciplinino diversamente il godimento dei detti beni.

Art. 25.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto avranno luogo le elezioni generali amministrative per i Consigli provinciali, nonchè per i Consigli comunali che abbiano perduto due terzi dei loro membri.

Art. 26.

Sino all'insediamento delle rappresentanze elettive delle Provincie, l'amministrazione di queste sarà tenuta dalle Giunte provinciali straordinarie, istituite a norma del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, e dove tali Giunte abbiano cessato di funzionare, da

una Commissione costituita a norma dell'art. 324 della legge.

Art. 27.

Per il trapasso dei servizi e per il regolamento dei rapporti fra gli Enti in conseguenza della nuova circoscrizione amministrativa, provvederà il Ministro dell'interno, anche, ove occorra, per mezzo di speciali commissari liquidatori.

Art. 28.

Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruolo, per effetto delle nuove circoscrizioni amministrative e degli ordinamenti portati dal presente decreto, gli impiegati ed i salariati delle Amministrazioni provinciali o distrettuali saranno collocati in disponibilità con gli assegni di cui all'art. 27 della legge 22 novembre 1908, n. 693, salvo il trattamento di riposo cui possano aver diritto.

Art. 29.

Le disposizioni degli articoli 193 e 261 avranno immediato vigore agli effetti dei lavori preparatori e delle operazioni di accertamento e saranno definitivamente applicate nei modi e con la decorrenza che verranno stabiliti in altro decreto riguardante la materia dei tributi locali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dell'interno.

Per l'anno 1923 le Provincie ed i Comuni sono autorizzati a riscuotere tutti i tributi applicati per l'anno 1922.

Art. 30.

Sino a quando non verranno estese le disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette e alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici, sono mantenute in vigore le attuali procedure e forme di esazione delle entrate e di pagamento delle spese.

L'eventuale pagamento coattivo degli stipendi ai segretari, agli impiegati ed ai salariati comunali seguirà nel detto periodo, in base a disposizioni della Giunta provinciale amministrativa, da parte degli uffici delle imposte, entro i limiti delle riscossioni effettuate per conto di ciascun Comune.

Art. 31.

Sino a nuove disposizioni, non troveranno applicazione gli articoli 195, 1° comma, e 315 della legge.

Art. 32.

All'articolo 228, quinto comma, del regolamento, è sostituito il seguente:

Il prefetto, su richiesta del Comune o delle parti interessate, le munisce di formula esecutiva, con le forme e gli effetti stabiliti dalla legge 27 maggio 1896 (B. L. I., n. 79) sulla procedura esecutiva e cauzionale.

Art. 33.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste da disposizioni della legge o del regolamento saranno eseguite dai messi comunali, o secondo altri sistemi tuttora in vigore, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 34.

Salvo il disposto del successivo articolo 38, sino a quando saranno in vigore disposizioni di leggi del cessato regime, le attribuzioni che già appartennero all'autorità politica provinciale saranno esercitate dal prefetto, e quelle dell'autorità politica distrettuale dal sottoprefetto.

Per il circondario in cui è situato il capoluogo della Provincia il prefetto esercita anche le attribuzioni dell'autorità politica distrettuale. In tal caso il prefetto deciderà in unica istanza, salvo il ricorso all'autorità centrale, in ultima istanza, in quanto ammesso per legge.

Le attribuzioni della Dieta provinciale passeranno al Consiglio provinciale, quelle della Giunta provinciale alla Deputazione provinciale; quelle dell'Amministrazione comunale (della Deputazione comunale; del Magistrato, quando non esiste contemporaneamente una Giunta o Delegazione municipale o comunale) alla Giunta municipale e quelle della Rappresentanza e del Consiglio comunale al Consiglio comunale. Quando il Magistrato abbia funzioni puramente esecutive, o consultive a fianco della Delegazione o della Giunta municipale, le attribuzioni del Magistrato sono assegnate al sindaco.

Art. 35.

Salvo il disposto dell'art. 343, i richiami a leggi speciali si intendono fatti alle leggi del Regno.

Art. 36.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno valore le incompatibilità previste dall'art. 13 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario, dagli articoli 14 e 15 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401; dall'art. 11, lettera *b*, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 e 11 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43 (sostituito con Regio decreto 13 novembre 1898, n. 541) sulle Casse di risparmio; dall'art. 14 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà; dall'art. 2 del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con Regio decreto 23 dicembre 1906, n. 665; dagli articoli 103, 118 e 123 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, pubblicato con Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399; dagli articoli 4 del Regio decreto-legge

2 ottobre 1919, n. 2100, e 15 e 65 del Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sull'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche; dall'art. 5, n. 1, della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori.

Art. 37.

Con Regi decreti, promossi dal Ministro dell'interno, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le ulteriori norme che risultassero necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto faccia riferimento a disposizioni non ancora estese ai territori annessi, e per l'adattamento di esso ad esigenze od Istituti particolari.

Art. 38.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto rimarranno abrogati:

1° il paragrafo 12 della legge 21 dicembre 1867 (B. L. I., 141), modificato dalla legge 26 gennaio 1907 (B. L. I., n. 15);

2° la legge 5 marzo 1862 (B. L. I., n. 18) che stabiliva le norme fondamentali per l'ordinamento degli affari comunali;

3° le leggi 9 gennaio 1866 (B. L. P., n. 1), 8 giugno 1892, (B. L. P., n. 17) e 14 ottobre 1893 (B. L. P., n. 32) per la Contea principesca del Tirolo; 7 aprile 1864 (B. L. P., n. 8) per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca; 10 luglio 1863 (B. L. P., n. 13) e 25 ottobre 1868 (B. L. P., n. 8) per il Margraviato d'Istria; 30 luglio 1864 (B. L. P., n. 1 del 1865) per la Dalmazia;

4° i regolamenti provinciali ed elettorali pubblicati con Patente imperiale 26 febbraio 1861 (B. L. I., n. 20);

5° gli statuti comunali:

per la città di Bolzano, approvato con legge 19 luglio 1882 (B. L. P., n. 23);

per la città di Trento, approvato con legge 7 dicembre 1888 (B. L. P., n. 1 del 1889);

per la città di Rovereto, approvato con legge 19 dicembre 1869 (B. L. P., n. 1 del 1870);

per la città di Gorizia, approvato con rescritto 28 novembre 1850 (N. 25896-4142);

per la città di Trieste, approvato con patente 12 aprile 1850 (B. L. I., n. 139);

per la città di Rovigno, approvato con legge 30 dicembre 1869 (B. L. P., n. 4 del 1870);

6° le norme modificative e di esecuzione delle predette leggi generali, dei regolamenti comunali e provinciali e degli statuti;

7° tutte le altre leggi e disposizioni in quanto siano contrarie alle norme contenute nel presente decreto ovvero riguardino materie dal medesimo regolate.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti: modificazioni di regolamento e di statuto ed erezioni in Ente morale.

N. 1728. Regio decreto 14 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura viene modificato l'art. 4 del regolamento organico della Regia scuola superiore di agricoltura di Milano approvato con R. decreto 1° novembre 1888, n. 5783.

N. 1730. Regio decreto 3 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Macerata.

N. 1733. Regio decreto 14 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Caffaro » in Rivarolo Ligure, ed approvato il relativo statuto.

N. 1734. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la « Cassa scolastica » del R. liceo-ginnasio « Umberto I » di Napoli, ed approvato il relativo statuto.

Relazioni e Regi decreti per la proroga dei poteri dei commissari di Alessandria — Tomba di Pesaro — Commissione straordinaria di Livorno e del R. commissario di Baselice.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 28 dicembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Alessandria.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Alessandria.

Il provvedimento risulta necessario perchè le condizioni dello spirito pubblico non consentono di procedere subito alla ricostituzione della rappresentanza elettiva della Provincia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 20 settembre u. s., con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Alessandria;

Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Alesandria è prorogato di tre mesi.
Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Tomba di Pesaro (Pesaro).

SIRE!
Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Tomba di Pesaro, per dare modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non consentendo, d'altra parte, le attuali condizioni dello spirito pubblico di procedere subito alla ricostituzione del l'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 8 settembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tomba di Pesaro;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tomba di Pesaro è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a Sua Maestà il Re in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che proroga i poteri della commissione straordinaria di Livorno.

SIRE!
Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale per l'Amministrazione della provincia di Livorno per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 15 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Livorno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Livorno è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re in udienza del 24 dicembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Baselice (Benevento).

SIRE!
Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Baselice per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Veduto il Nostro decreto in data 29 settembre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Baselice, in provincia di Benevento;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Baselice è prorogato di tre mesi.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Meucci fu Lorenzo, nata a Roma trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Meucci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Maria Meucci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Romolo Silenzi fu Pietro, nato a Roma trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Romolo Silenzi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 20 dicembre 1922, del Consiglio di Stato (sez. 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Romolo Silenzi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 30 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Vittorio Emanuele Calamani nato a Cremona il 27 agosto 1859, da Giovanni e da Bignami Teresa, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Vittorio Emanuele Calamani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Vittorio Emanuele Calamani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 26 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Michele Petrelli di Francesco, nato a Ussita il 4 febbraio 1882, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Michele Petrelli, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto signor Michele Petrelli, il riacquisto della cittadinanza italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 dicembre 1922.

Pel Ministro
FINZI

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Carlo Chiodera di Benedetto, nato a Santa Maria di Capua Vetere il 17 settembre 1878, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge suddetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Carlo Chiodera il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 dicembre 1922, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Carlo Chiodera il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 dicembre 1922.

Per il Ministro
FINZI.

Decreto Ministeriale riguardante i sussidi da concedersi entro il corrente anno agli Enti agrari delle Calabrie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Veduto l'art. 80 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

DECRETA :

Art 1.

E' determinata in Lire 60.000 la somma che entro il venturo anno 1923 potrà essere erogata per assegnazione di sussidi ai Consorzi agrari ed alle Casse agrarie, costituite in forma di Società in nome collettivo, delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, allo scopo ai premiare l'attività svolta entro il 1922 per il credito agrario e pel miglioramento economico-agricolo della regione.

Art. 2.

Per ciascuna Provincia non potrà eccedersi il limite di L. 20.000 e la somma occorrente pel pagamento dei sussidi sarà prelevata dal capitolo 106 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura sulla competenza dell'esercizio 1922-923 sui residui dei corrispondenti capitoli degli esercizi precedenti.

Art. 3.

Gli Enti agrari suddetti che intendono aspirare alla concessione dovranno presentare entro il mese di marzo 1923 alla più vicina R. Cattedra d'agricoltura la relativa domanda (su carta da L. 2,40) indirizzata a questo Ministero - Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario - allegandovi i seguenti documenti esenti da bollo:

a) statuto e regolamento interno (3 esemplari);

b) consuntivo dell'esercizio 1922 con sommaria relazione illustrativa;

c) un prospetto delle operazioni di credito agrario compiute entro il 1922, con l'indicazione dello scopo, durata e saggio di interesse dei prestiti delle Ditte sovvenzionate, della estensione del fondo coltivato, e delle coltivazioni eseguitevi, e, per i prestiti in natura, della qualità, quantità e prezzo della merce somministrata;

d) una relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiegata entro l'anno 1922, con particolare richiamo ad eventuali iniziative particolari.

Art. 4.

Le RR. cattedre d'agricoltura dovranno curare la istruttoria delle domande ed inoltrarle al Ministero di agricoltura (Direzione generale predetta), entro il mese di maggio 1923 unendo a ciascuna domanda un rapporto, contenente in fine di giudizio comparativo di merito per ciascun Ente, con speciale od espresso riguardo a quelli più disagiati.

Art. 5

Alla Commissione ministeriale di cui al decreto del 29 aprile 1922, registrato al successivo 18 maggio alla Corte dei conti, è confidato l'incarico di elaborare le proposte pel conferimento dei sussidi di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 novembre 1922.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Accreditamenti di notai.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 30 dicembre 1922 il sig. Foletti Stefano, notaio residente ed esercente in Cremona è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro delle finanze in data 2 gennaio 1923, il signor Pettenazzi dott. Antonio fu Cesare, notaio residente ed esercente in Cremona, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

2° AVVISO

La signora Dal Maschio Vincenza fu Valentino, quale amministratrice provvisoria del marito Benvenuti Giovanni Battista, domiciliata in Venezia, a mezzo dell'uff. giud. Rhao Giovanni, addetto alla R. pretura del 3° mandamento di Venezia, il 16 agosto 1922, ha diffidato il signor Trevi Romolo, domiciliato in Venezia, Lido via M Bragadin, n. 14, a restituirle, entro il termine di 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5010, n. 101810 di L. 1000, intestato a Benvenuti Vittorio Emanuele di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Benvenuti Giovanni Battista di Gaetano, dal detto signor Trevi indebitamente detenuto.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dalla detta signora Dal Maschio.

Roma, 9 novembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AVVISO.

Si prevengono le Direzioni e le Amministrazioni dei giornali, delle riviste, ecc. che il Ministero per l'industria ed il commercio non riconosce abbonamenti all'infuori di quelli che ha espressamente domandati e non si ritiene obbligato a pagare, nè a respingere i fogli ed i fascicoli che venissero al medesimo spediti senza espressa richiesta.

Roma, 1° gennaio 1923.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Segretariato generale

DIFFIDA

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e, in particolare, gli editori ed amministratori di giornali, riviste e pubblicazioni di qualsiasi genere che il Ministero per l'agricoltura non riconosce abbonamenti nè si ritiene obbligato a respingere e tanto meno a pagare le pubblicazioni che, senza formale ordinazione preventiva, fossero inviate ad esso ed agli uffici dipendenti.

Pertanto riterrà come omaggio tutte le pubblicazioni non richieste che, non ostante il presente avviso, gli verranno inviate.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso che attiva una ricevitoria fonotelegrafica

Il giorno 7 gennaio 1923, in San'Angelo a Cancelli, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Montefusco.

INSERZIONI

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di convocazione di assemblea n. 6261, pubblicato a pagina 99 della *Gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 1923, n. 4, l'indicazione della Società è stata erroneamente indicata in « Sapree » invece di « Saprec », come qui si rettifica.

Fabbrica italiana Contrafforti " Columbia "

Società anonima

Capitale versato L. 400.000

VARAZZE (PROV. DI GENOVA)

Avviso di convocazione dell'assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 febbraio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in Varazze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Nomina di un consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Ettore Azzaretti.
2. Relazione in ordine all'operato del consigliere delegato sig. Saro La Spina e del sindaco sig. rag. Attilio Crespi.
3. Relazione finanziaria.
4. Liquidazione della Società e nomina dei liquidatori.
5. Eventuali.

I titoli dovranno essere depositati presso la sede della Società in Varazze, nei termini fissati dallo statuto.

Nel caso la prima assemblea andasse deserta, essa s'intende riconvocata per il giorno successivo, negli stessi locali ed alla stessa ora.

Varazze, 8 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Panzera.

6443 — A pagamento.

Società anonima Ippea - Milano

I signori azionisti e sindaci della Società anonima Ippea sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 4 febbraio 1923, alle ore 10, nella sede sociale in via Palermo n. 5.

Qualora fosse necessario la seconda convocazione è fissata per l'11 febbraio, alla stessa ora.

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Relazione del Consiglio.
4. Proposta per la messa in liquidazione della Società.
5. Nomina dei liquidatori.
6. Relazioni varie.

Per intervenire all'adunanza si devono 5 giorni prima depositare le azioni alla sede sociale.

Il consigliere delegato
Pilade Portaleone

6444 — A pagamento.

Cantieri Navali Franco Tosi

Società anonima

SEDE IN LEGNANO

Capitale L. 10.000.000 - versato

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 gennaio corr., alle ore 15, in Legnano, nella sede sociale, via Vittorio Emanuele, 27, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento per l'esercizio 1922-923.

Poichè le azioni sociali sono nominative, sono ammessi all'assemblea tutti gli azionisti che risultano tali dal libro dei soci.

Legnano, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6464 — A pagamento.

Saline ed Industrie della Somalia Settentrionale

" MIGIURTINIA "

Società anonima

Sede in Mogadiscio

Capitale L. 12.500.000 — Versato L. 12.330.000

In modificazione di precedente avviso i signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 febbraio 1923, alle ore 10, in Milano presso la sede amministrativa corso Venezia, 14, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Modificazione degli art. 5 9 e 22 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare presso la sede amministrativa in Milano, corso Venezia n. 14, o presso la Banca d'Italia in Mogadiscio, i certificati provvisori non oltre il 20 gennaio 1923.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta quella di seconda convocazione avrà luogo il 22 febbraio 1923, negli stessi locali, ed in essa le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato.

Saranno valevoli i biglietti rilasciati per intervenire all'assemblea andata deserta.

Milano, 3 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6466 — A pagamento.

Società per le forze idrauliche della Sila

Anonima

Sede in NAPOLI — Via P. E. Imbriani n. 39

Capitale sociale L. 25.000.000 - Versato L. 13.530.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 gennaio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Napoli, via P. E. Imbriani n. 39, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 ottobre 1922.
4. Nomina di amministratori.
5. Elezione dei sindaci.
6. Determinazione dell'assegno ai sindaci per l'esercizio 1921-22.

Essendo le azioni nominative gli intestatari di esse ed i loro rappresentanti, purchè soci, hanno diritto d'intervenire senz'altro all'assemblea.

Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa resta fin d'ora indetta per il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 11, nella indicata sede della Società e con il medesimo ordine del giorno.

Napoli, 11 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6472 — A pagamento.

I signori azionisti della Società Anonima per lo studio e commercio calce e materiali da costruzione, con sede in Roma, capitale L. 300.000, versato 6 decimi, sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 10 ant. e precisamente nella sede sociale al Corso Umberto I, n. 262, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Decisioni circa la proposta di anticipato scioglimento della Società.
3. Nomina dell'eventuale liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei poteri relativi.

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione, si intenderà fin d'ora riconvocata in seconda convocazione per il giorno 6 febbraio 1923, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea suddetta basterà esibire la lettera d'invito e la inscrizione sul libro dei soci.

Roma, 11 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6475 — A pagamento.

Società italiana produzione essenze alcaloidi

Anonima – Sede Spoleto

Capitale sociale L. 321.400 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 4 febbraio 1923, alle ore 14, nei locali sociali in via Santa Croce, Spoleto, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Rinnovazione parziale del Consiglio.
5. Nomina dei sindaci.

Parte straordinaria:

Provvedimenti da prendersi secondo il disposto dell'art. 146 del Codice di commercio per diminuzione del capitale sociale.

Qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale, l'assemblea si riunirà in seconda convocazione alle ore 15 dello stesso giorno.

Si rammenta che a senso degli articoli 32 e 35 dello statuto sociale per prendere deliberazioni valide sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno occorre siano rappresentati almeno i 3/4 del capitale sociale.

I possessori delle azioni dovranno a senso dell'art. 10 dello statuto depositarle alla sede della Società entro il 30 gennaio corr. ritirando il biglietto di ammissione all'assemblea.

Spoleto, 11 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Federico Pucci.

6476 — A pagamento.

SOCIETÀ COOPERATIVA «TEMI»

per la costruzione di case economiche

SEDE IN ROMA

Via Leonardo da Vinci n. 76

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 gennaio corrente, alle ore 9 in prima convocazione, e in seconda convocazione alle ore 11 dello stesso giorno, nei locali dell'Associazione dei Magistrati, al Palazzo di Giustizia via Ulpiano n. 4, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Consuntivo 1922.
3. Preventivo 1923.
4. Elezione di due consiglieri in sostituzione dei signori cav avv. Acchiuto Alfredo e rag. Quarta Camillo.
5. Dimissioni dei consiglieri signori comm. avv. De Filippis Raffaele, comm. avv. Mottola Giovanni, cav. uff. Scarpulla Francesco.
6. Elezione dei sindaci e rinnovazione delle altre cariche.

Roma, 12 gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6480 — A pagamento.

Società An. Italiana Confezione Articoli Biancheria U. S. Fratelli Gentili e C.

SEDE IN MILANO

Capitale versato lire 3,500,000

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società an. ital. confezione e articoli biancheria U. S. Fratelli Gentili e C. dichiarata fallita con sentenze 19-22 settembre 1922 del tribunale di Milano, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 gennaio 1923, ore 10,30, in Milano, presso la sede sociale in Viale Lazio n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore
2. Proposta di concordato a sensi dell'art. 853 Cod. commercio mediante pagamento integrale delle spese e dei crediti ipotecari e privilegiati, e del 55 0|0 sui crediti chirografari; e, in relazione a tale proposta:

a) limitazione del capitale a L. 35.000, diviso in 7000 azioni ridotte a L. 5, e loro raggruppamento in 350 azioni da L. 100 cadauna;

b) modificazione degli articoli 20, 30 e 32 dello statuto sociale; nomina di sette amministratori, di tre sindaci effettivi e due supplenti;

c) aumento del capitale della Società a 3 milioni, mediante emissione di 29.650 azioni da L. 100; determinazione delle relative condizioni e modalità;

d) conseguente modificazione dell'art. 6 dello statuto

3. Deliberazioni relative e conseguenziali agli oggetti di cui ai capi 1° e 2°.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli azionari presso la sede sociale in Milano, Viale Lazio n. 6, al più tardi entro il giorno 27 gennaio 1923.

Qualora l'assemblea, per mancanza di numero legale, andasse deserta, essa è fin d'ora indetta in seconda convocazione per il giorno 3 febbraio 1923, nello stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni per intervenire a tale assemblea dovrà essere come sopra effettuato entro il 30 gennaio 1923.

Il liquidatore.
rag. Dante Gaslini.

6478 — A pagamento.

Società Artistico-Vetraria

ALTARE

Anonima-Cooperativa

I soci sono convocati in seduta generale straordinaria per il giorno 10 febbraio 1923, alle ore 20, nella sede sociale, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Completamento del nuovo locale esistente in via Nazionale.
Riforme statutarie (articoli 11, 31, 58 e 68).

N. B — Nel caso di seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 11 stesso mese, alle ore 9,30.

Altare, 10 gennaio 1923.

Il presidente dell'assemblea
A. Frezzi.

6487 — A pagamento.

Unione agricola di Vangadizza

Società cooperativa in nome collettivo

LEGNAGO - Via Marsala, n. 10

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 gennaio 1923, ore otto, al salone del Popolo, gentilmente concesso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 13 novembre 1922 e destinazione utili.
3. Nomina di cinque consiglieri, di due sindaci effettivi e di uno supplente, scaduti per anzianità e rieleggibili.

Parte straordinaria:

1. Relazione della Commissione tecnica su acquisto latifondo comunale e conseguenti relative deliberazioni.

N. B. — Trascorsa un'ora da quella fissata, la convocazione sarà valida con qualunque numero di soci (art. 40 statuto sociale).

Saranno ammessi alla sala i soci provvisti di invito personale.

Legnago, 8 gennaio 1923.

Il presidente
Segantini Redesindo.

6483 — A pagamento.

Società anonima " Sago "

in liquidazione

Sede in Roma

Capitale L. 5.000.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

di assemblea generale

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 15, presso la sede della Società - in via Sant'Eufemia n. 19 - per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
2. Relazione dei liquidatori.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina dei sindaci effettivi e determinazione del loro emolumento.
5. Eventuali.

Potranno intervenire a detta assemblea i signori azionisti che hanno depositato le loro azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello per l'assemblea presso la cassa sociale o che risultino regolarmente inscritti nel libro dei soci.

Roma, 12 gennaio 1923.

I liquidatori.

6481 — A pagamento

Società cooperativa " Casabella "

Sede centrale in Bellegra

Convocatoria di assemblea straordinaria

Con deliberazione 2 gennaio 1923, il Consiglio d'amministrazione convocò l'assemblea generale straordinaria degli azionisti in prima convocatoria per il giorno 28 gennaio 1923, alle ore 10, nella propria sede in Bellegra per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori o liquidatore
3. Situazione dei soci sovventori colla Società.
4. Riduzione del capitale sociale.

Deliberò allo stesso tempo che ove l'assemblea non fosse legale per deficenza di numero, il 28 gennaio [illegible] ant. gli azionisti rimangono convocati in 2ª convocatoria per lo stesso giorno alle ore 5 pom.

Roma, 12 gennaio 1923.

Per " Casabella "
avvocato Giulio Ca[illegible]ri.

6482 — A pagamento.

SOCIETA' FILARMONICA

Anonima

SEDE IN ASCOLI PICENO

Capitale L. 30.000

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel giorno 1° febbraio p. v., alle ore 16, in prima convocazione nella sala della Filarmonica presso il teatro Ventidio Basso, e pel giorno successivo, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione.
4. Elezione dei sindaci.

I signori azionisti per essere ammessi all'assemblea dovranno esibire il certificato di deposito delle proprie azioni, eseguito presso la Cassa Sociale almeno otto giorni innanzi a quello fissato per l'assemblea.

Ascoli Piceno, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6484 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA BAGNI RIMINI

Sede in Bologna

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 31 gennaio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Bologna, via Farini, n. 14, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 ottobre 1922.
4. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1922-923.

Il deposito delle azioni necessario per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito non più tardi del 25 gennaio 1923, presso la Sede sociale, le sedi di Bologna e Rimini del Banco Prati e la sede di Bologna del Banco Bolognese.

Bologna, 1° gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6485 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

" Condominio del palazzo Sersanti "

IMOLA

A termini dell'art. 184 del C. d. C. essendo venuto a mancare per dimissioni il numero legale dei componenti il Consiglio di amministrazione di questo Condominio, come prescrive l'articolo 141 del C. d. C., per il giorno 6 febbraio 1923, alle ore 13, in prima convocazione, ed alle ore 14 in seconda convocazione, è indetta l'assemblea generale dei soci con il seguente

Ordine del giorno:

Nomina dei consiglieri d'amministrazione.

L'assemblea avrà luogo in Imola nel salone del palazzo Sersanti

Imola, 10 gennaio 1923.

Per i sindaci
dott. Galeati Michelangelo.

6486 — A pagamento.

" Demetria „

Società agricola industriale

Anonima

SEDE IN GENOVA

Avviso di convocazione

Gli azionisti di detta Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 14 del giorno 30 gennaio corrente, ed eventualmente in seconda convocazione per le ore 14 del giorno 31 stesso corrente mese, nella sede sociale in Genova, via Ettore Vernazza, n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
 Relazione dei sindaci.
 Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 1922.
2. Determinazione dei compensi dovuti ai sindaci.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.

Genova, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6494 — A pagamento.

Unione imprenditori varesini

VARESE

Avviso di convocazione

dell'assemblea generale dei soci, indetta per il giorno di lunedì 22 gennaio corrente, alle ore 10, presso la Camera di commercio di Varese (e o in seconda convocazione per il successivo 5 febbraio, alla stessa ora e luogo), per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio.
2. Scioglimento anticipato della Società.
3. Eventuali.

Per il presidente
A. Vidoletti.

P. S. — La Unione imprenditori varesini (Società anonima cooperativa per costruzioni) con sede in Varese, venne costituita con atto 21 luglio 1919, omologato dal tribunale di Varese con decreto 2 agosto 1919, trascritto il 19 agosto 1919 al n. 5605 d'ordine, n. 3744 reg. trascrizioni, ed al n. 1241 reg. Società.

6497 — A pagamento.

Officine automobilistiche Falco

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 800.000 interamente versato

MUSOCCO — viale Bebel n. 39

Avviso di convocazione

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria e straordinaria di questa Società per martedì 30 corrente mese, alle ore 14, nello studio del signor avv Momigliano - in via San Vincenzino n. 11 - per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 con relazione del Consiglio e dei sindaci.

Parte straordinaria:

1. Proposta di scioglimento anticipato della Società.
2. Nomina del liquidatore o dei liquidatori.
3. Nomina dei sindaci della liquidazione.

Nel caso in cui la prima assemblea riesca deserta essa s'intende riconvocata per il giorno 9 febbraio, nei medesimi locali ed alla stessa ora.

Essendo tutte le azioni nominative, ogni azionista potrà intervenire o farsi rappresentare mediante delega da altro socio, senza alcun ulteriore deposito di titoli.

Musocco, 10 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6498 — A pagamento

PRODOTTI CHIMICI INDUSTRIALI

Società anonima - Sede Voltri

Capitale L. 750.000 - Versati 1 0 decimi

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 29 gennaio 1923 in prima convocazione, in Genova, via Cairoli n. 5[2, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 30 settembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Varie.

Mancando il numero legale, la seconda convocazione è fissata per il 10 febbraio 1923.

Genova, 11 gennaio 1923

Il Consiglio d'amministrazione

6500 — A pagamento.

Societá anonima automobili Diatto

Torino

Capitale sociale L. 10.000.000

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima automobili Diatto sono convocati in assemblea ordinaria di seconda convocazione, essendo andata deserta la prima adunanza del 31 marzo 1922, alla sede sociale di via Frejus n. 21 in Torino per le ore 16 del giorno 31 gennaio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1921 e deliberazioni relative anche in ordine alla eventuale applicazione dell'art. 146 C. C.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dei loro emolumenti.

Il deposito delle azioni, per intervenire all'assemblea, dovr essere effettuato presso le Casse sociali in via Frejus n. 21 e presso le sedi di Torino e di Roma della Banca nazionale di credito, non oltre il 25 gennaio 1923.

Torino, 11 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6502 — A pagamento.

SOCIETA' ACETATI E DERIVATI

Anonima con sede in Torino

Capitale L. 1.300.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 gennaio 1923, ore 16, nella sede sociale in Torino, corso Oporto, 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Si avvertono i signori azionisti che dovranno depositare i loro titoli al portatore non oltre il 26 gennaio 1923, in Torino presso la sede sociale o il Credito italiano, in Milano presso il Credito italiano o la Banca Belinzaghi, in Roma presso il Credito italiano.

Torino, 11 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

6520 — A pagamento.

Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

SEDE LEGALE IN ROMA

Sede amministrativa ed industriale in Genova

Si avvertono i portatori delle obbligazioni di detta Società terza serie L. 50.000.000 che il 30 corrente mese, alle ore 11, in Genova, nella sede della Società, vico Stella n. 6, con l'assistenza di un notaio, si procederà alla nona estrazione delle obbligazioni da rimborsarsi a cominciare dal 1° marzo p. v. a norma del relativo piano di ammortamento.

Genova, 10 gennaio 1923.

6518 — A pagamento.

Impresa di navigazione sul Lago Maggiore

IN LIQUIDAZIONE

Società anonima

Sede in MILANO, via Pontaccio n. 13

Capitale L. 2.000.000 — interamente versato

Capitale realmente esistente al 31 dicembre 1921 L. 392.463,23

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale in Milano, via Pontaccio n. 13, per il giorno 30 gennaio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Sostituzione di un liquidatore della Società.

Il deposito delle azioni dovrà farsi entro il giorno 24 gennaio 1923, presso la sede sociale o presso una delle seguenti Casse:

Banca Zaccaria Pisa, Milano, via Giuseppe Verdi n. 4.
Banca commerciale italiana, Milano.
Banca della Svizzera italiana, Lugano.
Société de Crédit Suisse, Lucerna.
Les Fils Dreyfus e C., Basilea.

Milano, 10 gennaio 1923.

I liquidatori.

6519 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna e Manicomio di S. Maria della Pietà di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto
A termini abbreviati

(3° esperimento)

Fornitura carne di manzo, corata e trippa

Si porta a pubblica notizia che alle ore 10,30 ant. di mercoledì 24 gennaio 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli uffici amministrativi in piazza Ss Apostoli, Palazzo provinciale, si procederà in base al capitolato speciale, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente prospetto:

Lotto 1.

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna.
Carne di manzo q.li 300
Corata q.li 20 a L. 450 il q.le.

Lotto 2.

Manicomio provinciale di S. Maria della Pietà
Carne di manzo q.li 390.
Corata q.li 30 a L. 450 il q.le.
Trippa q.li 5 a L. 400 il q.le.

I prezzi di base della gara (per quanto riguarda la carne di manzo) sono quelli medi settimanali delle varie voci « bovini » a peso morto, risultanti dai listini della Camera di commercio di Roma.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto, quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87, comma a) del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme:

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura

Non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

La scheda di offerta, distinta per ciascun lotto, dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta, dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire. In essa dovrà menzionarsi d'aver presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura;

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali. Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato, in lire 8000 per il 1° lotto, L. 10.000 per il 2° lotto.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese o diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale e visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 10 gennaio 1923

Il segretario generale
Guido Beer.

6514 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Catania

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento, con aggiudicazione definitiva

Si fa noto al pubblico che nel giorno 6 febbraio 1923, alle ore 10, in una sala di questo Ufficio amministrativo provinciale si procederà innanzi al signor presidente o un deputato provinciale delegato, e per ministero del funzionario delegato ai contratti, all'incanto per l'appalto di tutte le opere e provviste per la costruzione del tronco di strada provinciale compreso tra l'abitato del comune di Mascali e la contrada Cutula, della lunghezza di m. 1257,58, per l'importare complessivo presunto di L. 215.463,16.

L'incanto avrà luogo colle norme dell'art. 87 lettera *a*) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074 e quindi mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, avvertendo che l'aggiudicazione definitiva avverrà anche che si presenti una sola offerta.

Coloro i quali vorranno offrire al detto appalto, dovranno presentare la loro offerta di ribasso, la quale, oltrechè in cifre, dovrà essere ripetuta in tutte lettere, a pena di nullità.

Per essere ammessi all'incanto dovrà ciascun concorrente presentare i seguenti documenti:

a) certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita entrambi di data non anteriore di 4 mesi al giorno fissato per l'incanto;

c) un certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori.

In questo attestato dovranno essere specificatamente enunciati tali lavori, indicando il loro ammontare, il tempo ed il luogo in cui furono eseguiti, e dovrà altresì accennarsi, per ogni singolo lavoro, se fu compiuto lodevolmente e se diede luogo a lite, fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Per ottenere il suddetto certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato, pure di data non anteriore ai sei mesi a quella dell'asta, rilasciato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Catania, o da un funzionario tecnico dello Stato di grado non inferiore a quello dell'ingegnere capo, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione loro, o dell'Ufficio cui sono preposti, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoghi a quelli da appaltarsi.

L'attestato verrà in ogni caso ricordato nel certificato del prefetto, o sottoprefetto ed esibito insieme col certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto della Provincia o dello Stato, o sui quali essi non abbiano esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato, potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità dall'ufficiale tecnico governativo su designato o dall'ingegnere capo di questo Ufficio tecnico provinciale.

d) una dichiarazione scritta in carta da L. 2 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che offre.

Chi vuole concorrere all'appalto dovrà depositare nella Cassa provinciale a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 6500 in numerario od in titoli ammessi dalla legge da valutarsi al corso di borsa, ed esibire alla Presidenza dell'asta la relativa dichiarazione di deposito, insieme ai documenti succennati, senza di che non sarà ammesso alla gara, salva l'applicazione dell'art. 94 del regolamento di contabilità.

Dovrà inoltre depositare, al momento della gara, L. 6000 in danaro, per far fronte a tutte le spese e tasse dell'asta e del contratto, salva liquidazione.

I depositi fatti per cauzione provvisoria saranno restituiti ai singoli concorrenti al termine dell'asta, tranne quello fatto dall'aggiudicatario che sarà ritenuto sino alla stipulazione del contratto e alla stipulazione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva resta stabilita nella misura di un ventesimo dell'ammontare preventivo netto dell'appalto, da versarsi nella Cassa provinciale in numerario od in titoli del Debito pubblico valutabili al corso di borsa e ne sarà disposto lo svincolo dopo l'approvazione della misura finale delle forniture eseguite.

Il relativo contratto dovrà stipularsi entro dieci giorni dalla data del definitivo deliberamento.

In caso di ritardo o di rifiuto alla stipulazione del contratto, o alla prestazione della richiesta cauzione, l'aggiudicatario soggiacerà alla perdita della cauzione provvisoria o a tutte le spese inerenti all'aggiudicazione, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di alcun atto che lo costituisca in mora.

L'appaltatore dovrà presentare, per intervenire nel contratto un idoneo supplente solidale obbligato, il quale supplente deve presentare gli stessi certificati d'idoneità sopra richiesti per l'appaltatore.

Tanto l'appaltatore quanto il supplente dovranno eleggere domicilio legale in Catania per tutti gli effetti che di ragione.

Il capitolato speciale è visibile nella segreteria della Deputazione provinciale in tutti i giorni e le ore di ufficio.

Il presidente dell'asta, potrà, a suo insindacabile giudizio, escludere chiunque dei concorrenti senza rendere note le ragioni del provvedimento, o ammettere concorrenti ben noti, senza i documenti sopraindicati.

L'assuntore oltre ai patti contenuti nel relativo capitolato speciale dovrà sottostare ai seguenti:

1. I prezzi stabiliti nel capitolato speciale, diminuiti del convenuto ribasso d'asta, s'intendono accettati dall'appaltatore, in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità; per cui l'appaltatore non avrà ragione di pretendere oltre i prezzi stabiliti, indennità speciali di nessun genere, per aumento di costo di materiali, di mano d'opera, per dazi, perdite, scioperi d'operai, emigrazioni, stato di guerra, eventuali epidemie, eventuali aumenti di premi di assicurazione degli operai durante l'esecuzione dei lavori e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

2. L'appaltatore sarà pure obbligato, senza responsabilità alcuna della Provincia a tutti gli obblighi di legge circa gl'infortuni nel lavoro.

3. I pagamenti saranno fatti secondo il capitolato d'appalto e sino a concorrenza di L. 90,000 nell'anno 1923 e la rimanente somma a saldo nel 1924.

Il contratto sarà immediatamente obbligatorio per lo aggiudicatario, ma non lo sarà per l'Amministrazione, se non dopo che sarà approvato dalla competente autorità.

Restano a carico dello aggiudicatario tutte le spese dell'asta e del contratto, tanto per l'originale quanto per le copie relative, nonchè le tasse di registro e bollo.

Catania, 10 gennaio 1923.

Il presidente della Deputazione provinciale
comm. avv. Salvatore Mazzarino.

Il direttore capo di divisione
delegato al rogito dei contratti
cav. uff. rag. Eugenio Percolla.

6155 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 16 gennaio 1923, alle ore 10, con la continuazione, negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima od a chi per lui, si procederà al 2° incanto a termini abbreviati a 7 giorni, col metodo dell'estinzione della candela vergine per appaltare la manutenzione della strada provinciale da Bitonto per Palo a Bitetto, della lunghezza di metri 7441,60, escluse le traverse interne, per la durata di anni uno circa, per l'annuo estaglio di L. 12.700, di cui L. 12300 per lavori a corpo e L. 400 per lavori a misura, oltre il salario a due cantonieri fissi a carico della Provincia, e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 15 gennaio 1923:

1° la ricevuta di L. 2000 versate nella Cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto, che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo.

2° una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di avere presa visione del capitolato d'oneri, di trovare rimuneratori i prezzi di asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare alla gara su ogni cento lire di lavoro.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certifi-

cati di moralità, di penalità e d'idoneità, di cui nel manifesto di asta.

La cauzione definitiva sarà eguale ad una semestralità d'ostaglio depurata del ribasso d'asta.

Bari, 4 gennaio 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

6490 — A pagamento

PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI SORANO

Appalto per la costruzione di un acquedotto

In esecuzione della deliberazione d'urgenza della Giunta 9 dicembre 1922, n. 208, esecutoria, si rende noto che il giorno 5 febbraio 1923 alle ore 11 antim., nella sala del Consiglio del palazzo comunale di Sorano, dinanzi al sindaco del comune o chi per esso, si procederà all'appalto per l'aggiudicazione dei lavori, provviste e forniture occorrenti per la costruzione dell'acquedotto di San Valentino (con casetta e pratolungo) San Quirico e Cerreto secondo il progetto dell'ing. Alberto Ricci-Busatti del 20 dicembre 1914, aggiornato dall'ing. Ugolini il 25 marzo 1921 e dall'ing. Sadun il 15 marzo 1922, e la relativa variante dello stesso ing. Sadun del dì 15 maggio u. s.

Il progetto suddetto comprende anche gli acquedotti di San Martino-Catabbio e di Sovana, ma forma oggetto del presente appalto soltanto l'acquedotto sopra indicato di San Valentino (con casetta e pratolungo) San Quirico e Cerreto per un importo base d'asta di L. 448.479,69.

L'asta sarà aperta, come si è detto, sulla base di L. 448.479,69 e seguirà col sistema delle schede segrete ai sensi dell'art. 87, lettera *a*) e seguenti del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

Le offerte di ribasso dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2,50 e contenere nome, cognome, paternità dell'offerente, e dichiarazione di elezione di domicilio in questo Comune, indicando la persona o la Ditta e il luogo in cui l'offerente elegge il domicilio; la misura percentuale del ribasso che offre sul prezzo base d'asta di L. 448.479,69 scritta in cifre e in lettere.

L'offerta dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del deposito provvisorio di L. 22.424 eseguito in numerario nella locale Esattoria comunale.

Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare a quest'ufficio comunale, entro le ore 10 del giorno precedente l'asta, domanda in bollo da L. 1,20 corredata dei seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario del tribunale e certificato di moralità, entrambi di data non anteriore a quattro mesi da quella fissata per l'asta;

b) certificato di idoneità, da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto della Provincia nella quale il concorrente avrà eseguito lavori analoghi a quelli del presente appalto, attestante che egli ha dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esecuzione o direzione dei lavori del genere;

c) dichiarazione del concorrente, con la quale egli attesti di essersi recato sul posto dove dovranno eseguirsi i lavori, di aver preso piena ed esatta conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito nella determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di avere giudicato essere i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Società cooperative che intendano concorrere all'asta dovranno inoltre presentare:

1° certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle Cooperative;

2° copia della deliberazione del competente organo, con la quale viene designata la persona che assumerà la direzione dei lavori e al cui nome dovranno essere rilasciati i certificati cui alla precedente lettera *a*) e *b*);

3° dichiarazione come alla precedente lettera *c*);

4° statuto sociale, e dimostrazione d'essere in grado, per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui sono conferite l'amministrazione e la direzione di assumere l'appalto e condurlo a compimento;

5° certificato della cancelleria del tribunale competente da cui risulti che non si trovano in stato di fallimento.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, anche nel caso di un solo concorrente, ma purchè questi abbia ribassato il prezzo d'asta. E nel caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta si procederà seduta stante in uno dei modi stabiliti dall'art. 88 del regolamento generale per la contabilità dello Stato.

I depositi provvisori dei concorrenti all'asta saranno restituiti subito dopo l'aggiudicazione. Quello dell'aggiudicatario rimarrà invece all'Amministrazione appaltante per far fronte alle spese tutte inerenti all'appalto, le quali sono a carico dell'aggiudicatario, comprese le copie per l'archivio notarile e le spese che dovesse incontrare il Comune pel tracciamento delle opere e consegna dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà sottostare alla stipulazione del contratto entro il termine di 10 giorni dall'invito che gli farà l'Amministrazione appaltante anche a mezzo di semplice lettera raccomandata, e contemporaneamente dovrà prestare cauzione definitiva eguale al 10 0/0 dell'importo dell'appalto, mediante deposito alla Cassa depositi e prestiti, sezione provinciale di Grosseto presentando all'atto della stipulazione del contratto la relativa polizza di deposito.

Non presentandosi alla stipulazione del contratto, o presentandosi senza dimostrazione di avere eseguito il suddetto deposito per la cauzione definitiva, l'aggiudicatario decadrà dall'appalto e dovrà rimborsare all'Amministrazione appaltante tutte le spese di asta e rispondere dei danni che per la sua inadempienza venissero a gravare sull'Amministrazione.

Incorrerà inoltre nella perdita della cauzione provvisoria, la quale sarà in amerata dall'Amministrazione comunale.

I lavori devono essere ultimati e collaudabili entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna, sotto comminatoria delle penalità stabilite dal capitolato d'appalto in caso di ritardo.

L'Amministrazione appaltante si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Il progetto con tutti i documenti relativi è visibile nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio fino al giorno precedente l'asta.

Sorano, 5 gennaio 1923.

Il sindaco
F. Tavani.

6491 — A pagamento.

COMUNE DI FORINO

Avviso d'asta di primo incanto
per la vendita dei legnami del castagneto gentile Romola

Il giorno 25 del mese di gennaio 1923, alle ore 10, con la continuazione, nella casa comunale, davanti al sindaco o chi per lui, si procederà alla vendita dei legnami del castagneto gentile Romola.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine ed in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 e l'aggiudicazione non va soggetta allo aumento del ventesimo.

La gara si aprirà sul prezzo di L. 81.793,20 e le offerte di miglioria non potranno essere inferiori a L. 50.

Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori dal bosco dovranno eseguirsi a tutto il 30 novembre 1923.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno depositare la somma di L. 8000 per le spese contrattuali, salvo conteggio finale, e ad aggiudicazione definitiva una cauzione in contanti di L. 12.000.

L'intiero prezzo dei legnami venduti sarà versato nella Cassa comunale, per un terzo alla stipula del contratto, un terzo allo inizio del taglio, e l'altro terzo dopo tre mesi.

I capitolati di oneri e le carte regolanti il presente incanto sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore di ufficio.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non saranno almeno due i concorrenti.

Forine, 11 gennaio 1923.

Il segretario comunale
R. Albano.

6492 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Roccaraso

SI RENDE NOTO

che essendo andati deserti i primi incanti per l'appalto del dazio-consumo, il cui prezzo di base ammonta a L. 15.000, nel giorno 29 del mese di gennaio 1923, alle ore antimeridiane dieci, avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto sopra espresso, ferme le condizioni del capitolato, nonchè le altre di cui al precedente avviso.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo concorrente.

I fatali per gli aumenti di ventesimo scadranno il 13 febbraio 1923.

Roccaraso, 10 gennaio 1923.

Il segretario comunale
G. Silvestri.

Visto: Per il sindaco
C. Marchetti.

6493 — A pagamento.

COMUNE DI SERBARICE

Il sottoscritto sindaco

rende noto

che il giorno 31 corrente, alle ore 10, nella sala del Consiglio di Serbarice, nanti il sindaco o chi per esso, si terrà un esperimento d'asta col metodo della candela vergine, per l'appalto del dazio consumo comunale addizionale governativo e suolo pubblico (1923-1925).

Base d'asta L. 10.000.

Deposito provvisorio L. 1000 a garanzia e spese d'asta.

Capitolato e tariffa in caso d'approvazione visibile dalle 10 alle 12.

Serbarice, 14 gennaio 1923.

Il sindaco
G. Gambula.

6499 — A pagamento.

MUNICIPIO DI LAURO

Avviso d'asta

Si notifica

che alle ore 11 del giorno 18 di questo mese avrà luogo in questo ufficio comunale, dinanzi al sindaco o ad un suo delegato, un primo esperimento d'asta, ad estinzione della candela vergine ed a termini abbreviati di giorni 5, giusta deliberazione consiliare del 4 corrente, per la vendita del legname che risulterà dal taglio della prima sezione del bosco « Tore », sito sulla montagna di Quindici.

La gara in aumento verrà aperta sul prezzo di perizia di lire 46 543.30, ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle lire 100.

Per essere ammessi alla licitazione i concorrenti dovranno essere accompagnati da un garante e da un approbatore solidali, e fare un preventivo deposito di lire 5000 nella tesoreria comunale a garanzia delle offerte e delle spese d'asta ed accessorie, che sono a carico dell'aggiudicatario.

Divenuta poi definitiva l'aggiudicazione, il compratore dovrà, entro 3 giorni prestare una cauzione di lire 7500 a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il capitolato d'oneri è visibile in tutti i giorni nella segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Il termine per le offerte di ventesimo è fissato in giorni cinque dalla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Lauro, 12 gennaio 1923.

Il segretario comunale
G. Lupo

Visto, il sindaco
N. Damiano.

6506 — A pagamento.

Ospedale civile di Mantova

Rettifica all'avviso d'asta per la vendita del fondo Morbiola

ERRATA-CORRIGE

Nell'inserzione al n. 6338 del 9 gennaio 1923 della *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia si incorse in errore laddove è indicato il giorno di martedì 17 c. m., dovendosi invece leggere mercoledì 17 c. m., quale data dell'asta indetta per la vendita del fondo Morbiola.

Il commissario
Ing. Alberto Cristofori

Il segretario
dott. Peppini.

6515 — A pagamento.

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Comune di Candelara

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di costruzione di edificio scolastico alla frazione S. M. dell'Arzilla

SI RENDE NOTO

che il giorno 29 gennaio 1923, alle ore 10 ant., nella sala comunale di Candelara, avanti al sindaco o chi per esso, avrà luogo l'asta per l'appalto dei lavori di costruzione di un edificio scolastico nella frazione di S. Maria dell'Arzilla.

Per l'asta anzidetta si osserveranno le seguenti norme:

1. Sarà tenuta a schede segrete ad unico incanto.

2. L'appalto avrà per oggetto la esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico sopra indicato come al progetto redatto da l'ing. cav. E. Lambertini, modificato ed aggiornato dal geom. R. Rifelli il 28 agosto 1919, ed approvato dal superiore Ministero.

3. L'asta sarà aperta sulla cifra base di L. 118.500, e le offerte in diminuzione dovranno essere migliorate in confronto della scheda normale che verrà proposta dall'Amministrazione. Sarà dichiarato aggiudicatario chi avrà presentata la più utile offerta.

4. Non si procederà alla aggiudicazione se non saranno fatte almeno due offerte.

5 Per l'ammissione alla gara i concorrenti dovranno presentare la ricevuta del deposito cauzionale provvisorio, da eseguirsi presso l'esattore consorziale di L. 5925.

Dovranno inoltre produrre:

a) certificato di moralità, di data non anteriore a quella del presente avviso, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

b) un attestato del prefetto, non anteriore a sei mesi, sulla capacità nella esecuzione di opere consimili:

6. Il verbale di aggiudicazione sostituirà il contratto definitivo. Entro dieci giorni dal a esecutorietà di detto verbale, l'aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva, e in danaro, o in titoli di Stato, al valore di borsa, per l'ammontare di un decimo del prezzo di deliberamento.

7. Il collaudo avrà luogo entro il quarto trimestre dalla ultimazione dei lavori.

8. I pagamenti delle opere verranno eseguiti in acconti da L. 10.000 in base a stati d'avanzamento che saranno redatti dal direttore ed accertati dal Genio civile.

9. L'appaltatore sarà tenuto alla piena ed esatta osservanza del capitolato generale a stampa approvato con decreto del Mini-

stero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895 colle modificazioni apportate all'art. 23 del decreto ministeriale 8 novembre 1900, del capitolato speciale che faranno parte integrante del contratto.

Sarà pure tenuto alla osservanza della legge sui lavori pubblici e del regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato 25 maggio 1895. nonchè del decreto ministeriale 10 gennaio 1907, relativo ai requisiti degli agglomerati idraulici.

10. Nell'asta saranno osservate le prescrizioni del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Candelara, 30 dicembre 1922

Il sindaco
Lazzaro Omiccioli.

6503 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SANSEVERO

AVVISO D'ASTA

Il giorno 20 gennaio c. m., alle ore 11, negli uffici municipali, dinanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'appalto di tutte le opere e provviste per la pavimentazione con mattonelle di asfalto del lato orientale di piazza Plebiscito in prolungamento di via Giuseppe De Cesare.

L'asta avrà luogo col metodo della estinzione delle candele e non si procederà alla gara se non vi prenderanno parte almeno due concorrenti, sotto l'osservanza di tutte le norme relative stabilite dal regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati di 5 in 5 giorni.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore all'1 0[0 del prezzo base di L. 42,000 su cui verrà aperta la gara.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà presentare un certificato di idoneità, di data non anteriore di 6 mesi, rilasciato da un ispettore o da un ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio o da un ingegnere capo di pubbliche Amministrazioni, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da esso concorrente eseguite. od all'eseguimento delle quali abbia preso parte.

Dovranno inoltre presentare le bollette della tesoreria comunale da cui risulti il deposito di L. 1000 come cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta e il deposito di L. 1500 per spese contrattuali, che. salvo conteggio finale, vanno tutte a carico dell'aggiudicatario.

In corso d'opera saranno fatti pagamenti in acconto per rate di L 10,000 ciascuna a misura di corrispondenti avanzamenti di lavoro regolarmente eseguito, sotto deduzione del ribasso di asta e di una ritenuta del 10 0[0 a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dello speciale capitolato d'appalto. nonchè di quello generale. approvato con Ministeriale decreto 28 maggio 1895 e successive modificazioni. Detti capitolati sono visibili presso questo ufficio tecnico municipale nelle consuete ore di ufficio.

Tanto il verbale di aggiudicazione. quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Il presidente dell'asta si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere qualunque dei concorrenti, senza essere tenuto a dichiarare il motivo e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

L'imprenditore dovrà dare i lavori compresi nel presente appalto compiutamente ultimati entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'aggiudicazione è provvisoria ed è soggetta ad offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione. il cui termine di presentazione è fissato per le ore 12 del giorno 26 gennaio c. m.

Sansevero, 10 gennaio 1923

Il sindaco.

6507 — A pagamento.

Provincia e circondario di Roma

Comune di San Vito Romano

AVVISO

di ultimo e definitivo incanto a termini abbreviati per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo, tassa di mattazione, di posteggio e addizionale sulle bevande e carni per il quinquennio 1923-927

Essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioramento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione per l'appalto suddetto

SI RENDE NOTO

che alle ore 10,30 del giorno 20 del corrente gennaio, nell'Aula consigliare di questa residenza municipale, innanzi al sottoscritto sindaco o chi per lui, si procederà all'esperimento della gara definitiva, col sistema della candela vergine, sulla base del canone annuo di L. 36,540.

L'asta sarà aggiudicata anche con un solo offerente.

Si richiama tutte le condizioni indicate nel 1° avviso d'asta del 3 dicembre u. s.

San Vito Romano, 11 gennaio 1923.

Il sindaco
cav. G. Mastrantonio.

Il segretario
V. Manganelli.

6516 — A pagamento.

MUNICIPIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

AVVISO D'ASTA

Si fa noto che il mattino di sabato 3 febbraio, alle ore 12, innanzi al sindaco o chi per lui, nella Casa comunale, avrà luogo l'appalto, a termini abbreviati, dei lavori per la manutenzione e restauri parziali delle vie e piazze della città e terzieri, giusta capitolato dell'Ufficio tecnico comunale, per lo importo complessivo e per tutta la durata dei quattro anni, di L. 96.000.

L'appalto avrà luogo, col sistema della candela vergine, a norma dell'art. 89 del regolamento di contabilità dello Stato, cioè a candela vergine e col miglioramento del ventesimo, giusta lo art 95 del regolamento stesso.

Per essere ammessi agli incanti i concorrenti dovranno presentare:

a) i certificati di penalità e moralità di data recente, rilasciati dalle autorità competenti;

b) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere capo di una pubblica Amministrazione, col quale il concorrente dimostri di aver eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi.

Saranno ammesse le Società cooperative le quali siano costituite per lavori del genere e nel contempo abbiano un direttore tecnico che soddisfi alle condizioni richieste. E ciò oltre alle prescrizioni dell'art. 43 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, e specialmente quella della dimostrazione dei mezzi disponibili e che a criterio dell'Amministrazione saranno creduti sufficienti al finanziamento del lavoro da appaltarsi.

Il presidente dell'asta avrà piena ed insindacabile facoltà di escludere qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'appalto avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data della definitiva approvazione del contratto e cesserà di fatto e di diritto allo spirare del termine stabilito, salvo al Comune il diritto di prorogarlo per un anno.

Gli accorrenti all'appalto per essere ammessi alla gara dovranno depositare nella Cassa comunale una cauzione di L. 5000 la quale sarà restituita a tutti i concorrenti meno all'aggiudicatario, e resterà a garanzia degli obblighi contrattuali.

Oltre la cauzione dovrà depositarsi una somma di L. 3000 per le spese d'asta, salvo conteggio.

Il capitolato d'appalto, con tutti gli altri allegati, trovasi visibile nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Castellammare di Stabia, 10 gennaio 1923.

Il segretario generale
A. Limarzi.

Visto: il sindaco
Francesco Monti.

6517 — A pagamento.

Congregazione di carità di Fossombrone

AVVISO D'ASTA

per la vendita di un fabbricato posto nella città di Fossombrone, in via Umberto I e piazza Petrucci, di proprietà dell'O. P Orfanotrofio maschile

Il commissario prefettizio

In esecuzione alla delibera 1° dicembre 1922, n. 45, approvata dall'on. Commissione provinciale di assistenza e beneficenza nella seduta del 27 di detto mese, con visto n. 16.000,

RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 8 febbraio p. v., alle ore 10 ant., in una sala del palazzo di residenza della Congregazione stessa, posto sul corso Garibaldi, al civ. n. 38, avanti al sottoscritto, o a chi per esso, si procederà alla vendita per pubblico incanto dello stabile qui sotto descritto e con le norme che seguono:

Descrizione dell'immobile

Fabbricato posto in questa città, in contrada Umberto I e Piazza Petrucci, notato nel vigente catasto urbano ai nn. 295, 296 sub. 1 H sub. 2, I sub. 2 ed L sub. 2, di mappa città, portante i civici numeri 11 e 14 e del reddito imponibile di L. 198,75.

Confina colla pubblica via Umberto I a mezzogiorno, colla proprietà del comune di Fossombrone e quella di Capodagli a ponente, colla chiesa di San Filippo a tramontana e colla Piazza Petrucci a levante.

Consta del sotterraneo, del pianoterra e di un primo piano elevato.

Il sotterraneo comprende un piccolo vano ricorrente sotto la stalla affittata ad Agostini, un grande vano che ricorre sotto la chiesa di San Filippo, uno medio ed uno piccolo che ricorrono sotto la sagrestia.

Il pianoterra consta della scuderia in via Umberto I, di due grandi magazzini, di un camerino e di una camera oscura con ingresso e passalizio comune con il municipio di Fossombrone ed Agostini sulla piazza Petrucci e di 5 camerini, dei quali 2 a sinistra e 3 a destra dell'ingresso principale sulla piazza Potrucci oltre a due piccoli scoperti, in uno dei quali vi è il pozzo fuori d'uso.

Al primo piano elevato si accede per mezzo di due comodi rampanti di scala con gradini di pietra.

Tal piano nel primo rampante di detta scala, ha il cesso ed un camerino e nel secondo rampante si compone di tredici camere di due cucine, di un lungo corridoio e di due grandi magazzini.

I muri di questo fabbricato sono di pietra con pochissima quantità di laterizi e in generale trovansi in buone condizioni di stabilità.

Del pari i pavimenti, gli intonachi, le serrande, i soffitti ed i tetti, ad eccezione di un tratto di muro verso il cortile e di alcuni pavimenti e serramenti che richiedono riparazioni.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. L'incanto si terrà col metodo della candela vergine e si aprirà sul prezzo di L. 45.000.

2. Nessuno sarà ammesso all'incanto se prima non avrà depositato presso l'esattore consorziale delle Imposte dirette e tesoriere della Congregazione suddetta, a garanzia dell'aggiudicazione e come fondo di spese relative alle aste, contratto, trascrizione, voltura e diritti di perizia e di segreteria, la somma di L. 6000.

3. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 500 la prima e a L. 50 le successive.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con due sole offerte e sarà dichiarata a favore del maggior offerente, salvo l'aumento del ventesimo, sul quale poi verrà aperto un nuovo e definitivo incanto.

4. La vendita si fa a norma dei possessi, coi diritti, ragioni, servitù attive e passive esistenti, nello stato e confini attuali, senza alcuna garanzia in caso di evizione.

5. Il deliberatario andrà in possesso degli stabili suddetti non appena la vendita sarà divenuta definitiva, dal qual giorno farà suoi redditi e saranno a suo carico i pesi e le imposte di ogni genere.

Per le locazioni in corso dovranno applicarsi le disposizioni degli art. 1597 e 1598 del Cod. civ.

6. Il compratore entro 5 giorni dall'avviso dell'ufficio, con cui gli verrà partecipato che la vendita è resa definitiva, dovrà prestarsi alla stipulazione dell'atto notarile di compra-vendita e versare il prezzo, previa dimostrazione da parte dell'Amministrazione alienante della libertà dello stabile.

Nel caso di esistenza di qualche vincolo o peso, l'Amministrazione dovrà procedere alla piena liberazione entro il termine di mesi 6 dall'istromento, ma non potrà essere trattenuto il pagamento del prezzo.

Qualora fossero fatte all'Amministrazione, e da questa accolte, domande per dilazione al pagamento di parte del prezzo, sarà dovuto l'interesse del 7 per cento, netto da R. M., fino al definitivo saldo.

7. L'aggiudicatario, se non ottempera a tutte le obbligazioni derivanti dal seguito deliberamento, dovrà sottostare non solo alla perdita del deposito, ma altresì al più rigoroso risarcimento dei danni, indennizzando l'Amministrazione da ogni perdita anche se per legge e consuetudine irrefattibile.

8. Tutte le spese saranno a carico del deliberatario.

9. In tutto ciò che non è regolato dalle suespresse condizioni si osserveranno le norme di legge al riguardo e in ispecie quelle dettate dal regolamento 6 maggio 1885, n. 3074.

Fossombrone, 8 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Renato Fabri.

6459 — A pagamento.

Congregazione di carità di Offida

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

per la concessione dei lavori di costruzione per l'ampliamento dell'Ospizio marino « Giovanni Vannicola » in Porto d'Ascoli

In seguito a deliberazione di questa Congregazione di carità, in data 15 dicembre 1921, debitamente approvata dall'autorità tutoria, il giorno 29 corrente, alle ore 10, nell'ufficio centrale della Congregazione, posto nel corso Serpente Aureo al n. 72 piano 1°, avanti l'ill.mo signor commissario prefettizio, col ministero di me sottoscritto segretario, si procederà col mezzo dei pubblici incanti alla concessione di tutti i lavori e somministrazioni occorrenti per il nuovo fabbricato dell'Ospizio marino « Giovanni Vannicola » in Porto d'Ascoli, in conformità del progetto tecnico, computo estimativo descritto nei primi 20 articoli, e per un importare complessivo della somma di L. 190.000 in data 1° dicembre 1921, entrambi approvati dal superiore genio civile.

La gara d'asta avrà luogo col metodo della candela vergine e le proposte per il ribasso, verranno aperte sul prezzo anzidetto di L. 190.000.

La prima offerta di ribasso, dovrà essere di L. 500 le altre non potranno essere inferiori a L. 50.

I concorrenti alla gara, dovranno eseguire preventivamente nell'ufficio di segreteria, il prescritto deposito, corrispondente ad 1/10 del prezzo della base di asta, dal quale verranno detratte le spese della gara, quelle dell'art. 20 del computo estimativo.

Se vi saranno due concorrenti, l'aggiudicazione verrà deliberata seduta stante a favore di chi avrà fatto la migliore offerta di ribasso, salvo il miglioramento del ventesimo o di qualunque altra somma maggiore che potrà essere offerta non più tardi del 15 febbraio 1923

I concorrenti dovranno presentare per essere ammessi alla gara un certificato di autorità comunali e provinciali, comprovanti la oro idoneità alla esecuzione dei lavori di arte muraria e sottostare a tutte le altre prescrizioni dello speciale capitolato in data 1° dicembre 1921, approvato dal Genio civile

Offida, 8 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Rosini Costantino Nicola.

Il segretario.

6503 — A pagamento.

Ospedale ed Istituti annessi

Vigevano

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del 23 c. m., presso la sede di quest'Amministrazione, avrà luogo pubblica asta, a termini abbreviati e ad unico incanto, a sensi degli articoli 87 *a*) e 90 del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita di 9 lotti di piante di proprietà di questo Ospedale, sulla base dei seguenti prezzi:

Nei territori di Vespolate, Confienza e Robbio

Lotto 1.

Piante n. 781, vegetanti su appezzamenti dei cascinali Bertotta e Casone, L. 25.500.

Lotto 2.

Piante n. 358, radicate pure su appezzamenti dei cascinali Bertotta e Casone, L. 18.700.

Lotto 3.

Piante n. 565, vegetanti su appezzamenti [della cascina Bertottina, L. 22.100.

Nel territorio di Nicorvo

Lotto 4.

Piante n. 1126 vegetanti su fondi di cascina Grande, L. 30.600.

Lotto 5.

Piante n. 845 radicate su appezzamenti del podere Bosco Fornasara, L. 36.550.

In territorio di Tromello

Lotto 6.

Piante n. 465 vegetanti su fondi della cascina Donzellina, lire 10.200.

Lotto 7.

Piante n. 725, radicate pure su appezzamenti della cascina Donzellina, L. 21.250

Lotto 8.

Piante n. 927 vegetanti su fondi della cascina Conca, L. 16.150.

Lotto 9.

Piante n. 1168, radicate pure su fondi della cascina Conca, L. 35.275.

Il capitolato di vendita è visibile presso questa segreteria.

Vigevano, 10 gennaio 1923.

Il presidente
A. Ceretti.

Il direttore amministrativo
rag. A. Re.

6509 — A pagamento.

Società Anonima Bottonifici Lozio

Sede in Milano - Capitale sociale L. 6,000,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 31 gennaio 1923, alle ore 11, negli uffici della sede in Milano - via Spartaco n. 8 - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
2. Relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci.
3. Nomina di due amministratori in sostituzione di quelli scadenti.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni per poter intervenire all'assemblea dovrà esser fatto presso la Cassa sociale non più tardi del 25 gennaio 1923.

Milano, 9 gennaio 1923.

Il presidente.

6511 — A pagamento.

Direzione d'artiglieria della fabbrica d'armi DI ROMA

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87-*a* del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 2 febbraio 1923, alle ore 10 si procederà in Roma nel locale della Direzione suddetta, situata in via Flaminia, n 231 b) avanti al direttore del predetto stabilimento a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste:

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Bottone di fodero di sciabola di fanteria e carabinieri n. 2600
Prezzo parziale L. 0,50.
Importo della provvista L. 1300.

Campanello di fodero sciabola mod. 71 n. 1000.
Prezzo parziale L. 0,35.
Importo della provvista L. 350.

Fascetta di fodero sciabola mod. 71 n. 1000.
Prezzo parziale L. 2,20.
Importo della provvista L. 2200.

Foderi di sciabola mod. 71 n. 4000.
Prezzo parziale L. 16.
Importo della provvista L. 64.000.

Fornimenti di sciabola mod. 71 n. 1000.
Prezzo parziale L. 30.
Importo della provvista L. 30.000.

Lame di sciabola carabinieri a piedi n. 1000.
Prezzo parziale L. 11.
Importo della provvista L. 11.000.

Lame di sciabola Mod. 91 T. S. con cappuccio a crociera numero 2000.
Prezzo parziale L. 10.
Importo della provvista L. 20.000.

Bottoncini di sciabola da maresciallo di fanteria n 1000
Prezzo parziale L. 0,45.
Importo della provvista L. 450.

Lame di sciabola da maresciallo n. 1000.
Prezzo parziale L. 11,50.
Importo della provvista L. 11.500.

Perni a molla per fermo di baion. di mosch. 91 con nottolino n. 2200.
Prezzo parziale L. 1,50.
Prezzo della provvista L. 3000.

Dadi di perni a molla per baion. di mosch. 91 con nottolino n. 1500.
Prezzo parziale L. 0,20.
Importo della provvista L. 300.

Importo totale L. 144.100.
Somma per cauzione L. 14.400.

Termine per la consegna: In due rate di cui la prima entro centoventi giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui perverrà al provveditore la partecipazione dell'approvazione del contratto da parte del Ministero della guerra, l'altra scadibile entro sessanta giorni dal giorno successivo a quello di scadenza della rata precedente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e chiuse in piego sigillato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno altresì giustificare la loro idoneità della buona esecuzione dell'appalto con la presentazione d'un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto di data anteriore di sei mesi a quella fissata per la presente asta e che assicuri aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento di altri consimili appalti.

Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suc-

spresse e alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione della provvista l'Amministrazione può ammetterlo all'incanto.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti non ostante la presentazione del documento sopra indicato e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista, quando anche non vi sia che un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa di questa Direzione o presso le sezioni di tesoreria provinciale aventi sedi nelle città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Sezioni di tesoreria del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica o in biglietti di Stato o di banche di emissione accettati nelle pubbliche casse come denaro, e con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo e non abbiano i requisiti d'idoneità sopra descritti.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa di questa Direzione potranno farsi dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, o quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, 9 gennaio 1923.

Il relatore
D. Fagani.

6511 — A credito.

Sottodirezione del genio militare di Messina

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo della prima seduta
a senso degli articoli 87 e 90
del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che nel giorno 3 febbraio 1923, alle ore 10, si procederà in Messina, presso la Sottodirezione suddetta sita negli alloggiamenti militari Vittorio Emanuele III, avanti il signor sottodirettore, o chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per lo appalto dei lavori seguenti:

Lavori di sistemazione della strada militare Annunziata-Campo Inglese presso Messina, per l'ammontare di L. 113.000.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 11.300

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 160 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato e le condizioni di appalto sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla Sottodirezione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del giorno 1° febbraio 1923, pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, e l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto nella cui giurisdizione detto Comune è compreso se non rilasciato dal sindaco di Messina;

b) un certificato di idoneità, infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o capo d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo, o no, a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà esser rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità, di cui nel 2° capoverso del presente comma *b)*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sotto-prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere o architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

Della esibizione di tale certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali, al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, ovvero abbiano eseguite lodevolmente, per conto della Amministrazione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

Ciò però si dovrà far risultare da apposita dichiarazione su carta bollata di L. 2 rilasciata dall'Amministrazione appaltante.

c) una dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti d'essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, d'aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo allo incanto, purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale si obblighi di affidare la esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte di ribasso scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 firmate, ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali, o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti, che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità, di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Società Cooperative di lavoro che intendono concorrere all'appalto beneficiari o delle facilitazioni di cui alla legge 19 aprile 1906, n. 126, devono dimostrare:

1. Di essere iscritte nei registri prefettizi di cui all'art. 14 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;

2. Di essere in grado per la loro costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispongono e per le persone a cui si è conferita l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere l'appalto e condurlo a compimento.

3. Devono esibire una dichiarazione di garenzia da lasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione colla quale detto Ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze delle cooperative stesse.

Le Società cooperative devono inoltre nominare la persona cui intendono affidare nel proprio interesse la direzione dei lavori; tale persona deve essere munita dei documenti descritti alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente avviso.

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese, e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno alla Sottodirezione appaltante, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito, di cui appresso, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorassero in luoghi, dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di un'autorità militare, per riceverci le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare, presso le sezioni di R. tesoreria provinciale di Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Reggio Calabria, Catanzaro, Bari e Napoli esistenti presso la Banca d'Italia, il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantiti dallo Stato, a valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, purchè non sia inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, ed anche quando non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante, che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative all'incanto ed al contratto, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli di oneri a loperati per la stipulazione del contratto, e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticiparne l'importo nella somma di L. 3500 salvo liquidazione finale.

Si previene, che entro cinque giorni dal deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Sottodirezione per la stipulazione del contratto.

Messina, 11 gennaio 1923.

Il ragioniere-geometra
G. Lo Giudice.

6496 — A credito.

ESTRATTO D'AVVISO D'ASTA

Il giorno 18 marzo 1923, dalle ore 9, in poi, sull'istanza degli amministratori della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista da Modica (provincia Siracusa), nell'Ufficio del notaro avvocato Giovanni Sisto, sito in Modica, piazza S. Giovanni, n. 21, in esecuzione del decreto del guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, dato in Roma, addì 7 luglio 1922, avrà luogo la vendita con le formalità dell'asta pubblica, del comprensorio di case nel detto comune di Modica nelle vie Abila e Leontini ai num. 12-27 e del fondo rustico sito in contrada Pancari, tenere di Noto. Provenienti detti stabili al pio Ente per donazione e per legato disposto dalla munifica defunta signora Santa Ragusa con atto dell'8 settembre 1908, not. Guerrieri e testamento olografo del 20 aprile 1916, not. Sisto.

La vendita avrà luogo in due lotti per il comprensorio della casa e di tre lotti per il fondo Pancari, giusta la peri ia giurata dell'ingegnere agronomo Aprile Raffaele, e per il prezzo complessivo di L. 30.981,17 la casa e di L. 60.247,45 le terre.

Modica, 12 gennaio 1923.

not. avv. Sisto.

6510 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Belluno

Il tribunale civile e penale di Belluno riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori avv. Bonuzzi Pietro, presidente, Totaro Antonio e Testa Luigi, giudici.

Visto il ricorso 23 settembre 1922 dell'avv. A. D'Incà per Burigo Rosa fu Celeste maritata a Dal Pont Giovanni fu Gian Maria da Soccher di Ponte nelle Alpi col quale chiedesi la dichiarazione d'assenza del marito della richiedente che dal 15 agosto 1909 recatosi nella Repubblica di Paraguay, non ha più dato notizie di sè ne è più comparso nel suo domicilio, gli allegati al ricorso e le conclusioni del P. M. Sentita la relazione del giudice delegato.

Visti gli articoli 22, 23 Codice civile, 793 e 794 Cod. proc. civ., ordina che siano assunte informazioni.

Belluno, 29 settembre 1922.

Bonuzzi, presidente.

Caldirola, cancelliere.

5485 — A credito — Art. 3127 C.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si rende noto

che Capitolo Rosaria fu Donato, domiciliata e residente in Cupello, ammessa alle spese a credito il 27 ottobre 1922 (tribunale di Lanciano) il 7 novembre chiedeva si dichiarasse l'assenza di Masci Michele fu Berardino, suo marito, emigrato nelle Americhe da oltre venti anni, senza dare alcuna notizia di se, ed il tribunale di Lanciano il 14 novembre 1922 ordinava che fossero assunte informazioni, delegando il pretore di Vasto, e che la richiesta e il provvedimento fossero pubblicati a norma di legge.

Lanciano, 5 dicembre 1922.

avv. Roberto Scardapane proc. uff.

5446 — A credito — Art. 6795 C.

(2ª pubblicazione).

AVVISO

Si rende noto

che Vaini Teresa, domiciliata e residente in Monteodorisio, ammessa alle spese a credito il 27 ottobre 1922 (tribunale di Lanciano) il 7 novembre 1922 chiedeva si dichiarasse l'assenza di Molisani Carmine fu Francesco, suo marito, emigrato nelle Americhe da oltre quindici anni, senza dare alcuna notizia di sè, ed il tribunale di Lanciano il 14 novembre 1922 ordinava che fossero assunte informazioni, delegando il pretore di Vasto, e che la richiesta e il provvedimento fossero pubblicati a norma di legge.

Lanciano, 5 dicembre 1922.

avv. Roberto Scardapane proc. ufficioso.

5447 — A credito — Art. 6796 C.

Ecc.ma Corte di appello di Genova.

L'anno 1923 ed alli 2 del mese di gennaio in Genova.

Ad istanza delle signore Rosasco Maria Emilia fu Giovanni ved. Lanza, Rosasco Caterina Rosa fu Giovanni in Cavo, Rosasco Margherita fu Giovanni ved. Lagazzio residenti in Molassana ed elettivamente domiciliate in Genova presso e nello studio del proc. avv. E. Beauregard, ammesse al beneficio del gratuito patrocinio 11 ottobre 1922 della Commissione sedente presso la Corte di appello di Genova.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto alla Corte di Appello di Genova, ho citato, nella forma prescritta dall'articolo 146 Cod. proc. civ., e giusta l'autorizzazione datane da questa ecc.ma Corte di appello con decreto in data 30 novembre 1922, i signori:

Corsiglia Domingo fu Luigi Corsiglia Maria fu Luigi, Corsiglia Raffaele fu Luigi, Corsiglia Luisa fu Luigi, Corsiglia Giovanni fu Luigi, residenti in Buenos Aires, Calle Belgrano e Balarino Maria in Casanova, Balarino Angela in Poggi, Balarino Adele in Burlando Balari o Giuseppina in Botto e Balarino Matilde pure residente in Buenos Ayres e Corsiglia Giuseppe fu Giuseppe, Corsiglia Luisa fu Giuseppe, Corsiglia Domingo fu Giuseppe, Corsiglia Giovanni fu Giuseppe, Corsiglia Alfredo fu Giuseppe, Corsiglia Fortunato fu Giuseppe, Corsiglia Clotilde fu Giuseppe, Corsiglia Bartolomeo fu Giuseppe residenti in S. José de Flores nella Repubblica Argentina nonchè Emanuele Burlando, Maria Burlando ed Angelo Burlando, residente a Buenos Ayres, a comparire nanti questa Ecc.ma Corte all'udienza del 7 maggio 1923, alle ore 12, ove l'istante chiederà come fin d'ora chiede e conchiude.

Piaccia alla Corte ecc.ma reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

a) nei confronti della interveniente Angela Sanguineti dichiarare inammissibile, e ad ogni modo rigettare il di lei intervento; quanto meno dichiarare inammissibile anche per prescrizione, ed in ogni caso rigettare anche in merito le domande proposte dalla interveniente stessa, con la di lei condanna alle spese del giudizio di prima istanza e del giudizio di appello;

b) nei confronti delle altre parti notificate, e solo in via subordinatissima anche nei confronti della interveniente signora Angela Sanguineti.

Ordinare la divisione dell'eredità morendo dismessa dal compianto Corsiglia Bartolomeo fu Domenico ed ove d'uopo anche dell'eredità del di lui genitore Corsiglia Domenico fu Gio. Batta, con tutte le provvidenze di legge e del caso, rimettendo altresì, ove occorra, le parti avanti notaio, per le ulteriori operazioni ed incombenti.

Dichiarare fin d'ora che il credito spettante alla successione Corsiglia Bartolomeo fu Domenico verso il Banco sconto di Chiavari in capitale ed interessi spetta ai coeredi per legge nelle proporzioni seguenti:

1. Dieci trentesimi alla vedova del decuius, signora Sanguineti Maria fu Giacomo: venti trentesimi ai fratelli e sorelle sunnominati del decuius Corsiglia Bartolomeo fu Domenico e per quelli di essi che sono defunti ai figli che li rappresentano e così di tali venti trentesimi la quota di quattro trentesimi spetta alle signore Rosasco Maria Emilia fu Giovanni ved. Lanza, Rosasco Caterina Rosa fu Giovanni in Cavo, Rosasco Luigia fu Giovanni in Berzolina tutte e quattro quali figlie coeredi e rappresentanti della madre loro Antonia Corsiglia nella proporzione di un trentesimo ciascuna mentre altri sedici trentesimi spettano ai contumaci ed agli assenti rappresentati dal notaro Dante Pastore a norma del succitato decreto limitato dalla succitata sentenza del tribunale civile di Genova.

Autorizzare in conseguenza il Banco sconto di Chiavari a pagare agli aventi diritto le rispettive quote suindicate, mandando al notaio Dante Pastore di reimpiegare le quote spettanti ai suoi rappresentanti nel modo meglio visto, sotto deduzione delle sue competenze per spese ed onorari.

Spese di ogni ingiusta opposizione a carico di chi di ragione. Le altre spese tutte, ivi compresi gli onorari di avvocato e procuratore, a carico della massa ereditaria.

Giacomo Firpo
ufficiale giudiziario.

6513 — A credito — Art. 14258/22 C.

R. CORTE DI APPELLO
di Perugia

La corte suddetta con decreto 14 dicembre 1922, registrato il 2 gennaio 1923, ha dichiarato farsi luogo all'adozione dei coniugi Fabrizi Alfredo di Federico, di anni 24, e Casciànelli Candida di Fortunato, di anni 24, ambedue residenti a Villa Castiglion del Lago, per parte dei coniugi Quadrani Alessandro fu Luigi, d'anni 71, possidente, nato e residente a Castiglion del Lago, e Clerici Pacifica fu Feliciano, d'anni 52, nata a Gualdo Cattaneo, residente a Castiglion del Lago.

Perugia, 10 gennaio 1923.

Il cancelliere
A. Pacifici.

6419 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto del ministro di grazia e giustizia in data 11 dicembre 1922 i germani Decio, Luigi, Alessandro Buffetti fu Arturo da Foligno sono stati autorizzati ad eseguire le pubblicazioni della loro domanda tendente ad ottenere che al cognome di famiglia sia aggiunto quello di Berardi.

Quanto sopra si rende noto al pubblico, affinchè chi vi abbia interesse possa proporre la sua opposizione nei modi e termini del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602.

Perugia, 28 dicembre 1922.

avv. Gino Pierani
incaricato
Foligno, piazza Mazzini n. 9.

6384 — A pagamento

Tumino Raffaele, gerente. Lario Peruzy, direttore. Tipografia delle Mantellate.